

COMUNICATO UFFICIALE N. 926 DEL 7 maggio 2021

Consiglio federale n.8– riunione del 7 maggio 2021

DELIBERA N. 313/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto delle proposte ricevute dalla Lega Basket Serie A, dalla Lega Basket Femminile e dalla Lega Nazionale Pallacanestro con cui chiedono di ampliare gli organici dei Campionati di competenza;
- ritenuto di istituire delle Commissioni ad hoc composte dalla rappresentanza della FIP e delle singole Leghe riconosciute che, dopo l'opportuno confronto, propongano al Consiglio federale delle riforme strutturali dei campionati nazionali prevedendo anche le modalità di accesso e permanenza nei singoli campionati;
- considerato che le proposte, che dovranno tenere conto del contesto pandemico, dovranno essere portate all'attenzione del Consiglio federale massimo entro il prossimo 30 settembre per avere effetti dalla stagione sportiva 2022/2023;
- ritenuto di nominare, per la parte federale, all'interno delle Commissioni i consiglieri federali in rappresentanza delle Società del Campionato interessato, il Coordinatore del Settore Agonistico, il Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali ed il Segretario Generale;

DELIBERA

di nominare le seguenti Commissioni ad hoc composte da rappresentanze della FIP e delle Leghe riconosciute:

- Campionato professionistico: Federico Casarin, Marcello Crosara, Salvatore Trainotti, Maurizio Berteà / Rappresentanza Lega Basket Serie A;
- Campionati nazionali maschili dilettantistici: Marco Petrini, Marcello Crosara, Salvatore Trainotti, Maurizio Berteà / Rappresentanza Lega Nazionale Pallacanestro;
- Campionati nazionali femminili: Rossella Ferro, Marcello Crosara, Salvatore Trainotti, Maurizio Berteà / Rappresentanza Lega Basket Femminile.

Le Commissioni sopra illustrate dovranno portare all'attenzione del Consiglio federale, massimo entro il prossimo 30 settembre, le riforme strutturali dei campionati nazionali prevedendo anche le modalità di accesso e permanenza nei singoli campionati.

DELIBERA N. 314/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerati l'art. 6 dello Statuto federale che classifica al comma 1 gli Organi federali centrali tra i quali la Commissione Tesseramento e la Commissione Vertenze Arbitrali e al comma 4 gli Organi di Giustizia, e l'art. 56 dello Statuto nel quale vengo suddivisi tali Organi di Giustizia in Organi di Giustizia Sportiva e Organi di Giustizia Federale;
- considerati gli articoli dello Statuto federale n. 35 rubricato "La Commissione Tesseramento", n. 36 rubricato "la Procura federale" e n. 37 rubricato "la Commissione Vertenze Arbitrali", che disciplinano composizione, durata e nomine dei componenti;
- considerato altresì l'articolo 38 dello Statuto federale e l'articolo 76 del Regolamento di Giustizia che indica nella Commissione Federale di Garanzia l'Organo deputato ad individuare i soggetti idonei ad essere nominati componenti degli Organi di Giustizia Federale centrali e della Procura federale;
- considerato l'art. 161 del Regolamento Organico che disciplina la nomina, durata in carica degli Organi di Giustizia;
- considerato il Regolamento della Commissione Agenti Sportivi approvato con deliberazione n. 282 dalla Giunta Nazionale CONI nella riunione del 23 settembre 2020 e considerata altresì l'introduzione dell'art. 149bis del Regolamento Organico, deliberata dalla presente adunanza subordinandone l'entrata in vigore all'approvazione del CONI;
- considerato l'art. 149 del Regolamento Organico rubricato "La Commissione Procuratori" e l'art. 19 del Regolamento Procuratori che disciplina la composizione, le nomine e la durata del Presidente e dei componenti la Commissione stessa;
- vista la propria delibera n. 108/2020 assunta nella riunione del 23 ottobre 2020 con la quale è stata prorogata la composizione dei componenti la Commissione Tesseramento, la Commissione Vertenze Arbitrali, la Procura federale e la Commissione Agenti Sportivi di atleti professionisti fino al 30 giugno 2021;
- vista la propria delibera n. 457/2020 assunta nella riunione del 26.6.2020 con la quale è stato prorogato l'incarico ai Componenti la Commissione Procuratori fino al 30 giugno 2021;
- ravvisata la necessità di procedere alle nomine dei Componenti dei suindicati Organi federali centrali, degli Organi di Giustizia, della Procura federale e degli Organismi federali esecutivi nazionali quali la Commissione Agenti Sportivi e la Commissione Procuratori, prima del termine del corrente anno sportivo per garantire l'operatività degli stessi ad inizio dell'anno sportivo 2021/2022;
- ritenuto opportuno, pertanto, conferire mandato al Presidente federale di nominare, prima dell'inizio del nuovo anno sportivo e per la durata del quadriennio olimpico 2021/2024, i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, degli Organi di Giustizia Federale e della Procura federale, così come individuati dalla Commissione Federale di Garanzia a norma dell'art. 76 del Regolamento di Giustizia, nonché i componenti della Commissione Tesseramento, della Commissione Vertenze Arbitrali e degli Organismi federali esecutivi nazionali quali la Commissione Agenti Sportivi e la Commissione Procuratori;

ritenuto altresì opportuno conferire mandato al Presidente federale di procedere con propria delibera a seguito della trasmissione degli atti da parte della CVA alle dichiarazioni di cui all'art.174 del Regolamento Organico, in assenza di una riunione consiliare da svolgersi nel mese di giugno 2021;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente federale di:

- nominare, prima dell'inizio del nuovo anno sportivo e per la durata del quadriennio olimpico 2021/2024, i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, degli Organi di Giustizia Federale e della Procura federale, così come individuati dalla Commissione Federale di Garanzia a norma dell'art. 76 del Regolamento di Giustizia, nonché i componenti della Commissione Tesseramento, della Commissione Vertenze Arbitrali e degli Organismi federali esecutivi nazionali quali la Commissione Agenti Sportivi e la Commissione Procuratori;
- di procedere con propria delibera , a seguito della trasmissione degli atti da parte della CVA, alle dichiarazioni di cui all'art.174 del Regolamento Organico, in assenza di una riunione consiliare da svolgersi nel mese di giugno 2021.

DELIBERA N. 315/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Protocollo vigente delle competizioni di Pallacanestro professionistiche;
- vista la delibera n.30/2020, assunta dal Presidente federale il 23 settembre 2020, con la quale sono state licenziate le regole di carattere sportivo da osservare in caso di positività al COVID-19 di tesserati partecipanti al Campionato di Serie A a.s.2020/2021;
- viste la delibera n.31/2020, assunta dal Presidente in data 24 settembre 2020, e la delibera n.52/2020, assunta dal Presidente federale il 6 novembre 2020, con le quali sono state modificate le norme sopra richiamate;
- preso atto che, in vista dello svolgimento dei Playoff della stagione sportiva 2020/2021, la Lega Basket Serie A ha sottoposto all'attenzione del Consiglio federale per la relativa approvazione, con nota del 21 aprile 2021, il Protocollo sanitario, l'elenco delle persone ammesse alle singole gare ed il Protocollo sportivo, allegati alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte nella Fase Finale del Campionato;
- considerato che le norme sono state redatte tenendo conto delle peculiarità della fase dei playoff che, a differenza della stagione regolare, non consente di riprogrammare gare eventualmente non disputate;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnico sanitaria FIP;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento perchè coerenti con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare il Protocollo sanitario, l'elenco delle persone ammesse alle singole gare ed il Protocollo sportivo come da allegati alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale.

DELIBERA N. 316/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;

preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 09/07/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un Settore Professionistico;

visto l'articolo 59 dello Statuto federale nel quale si stabilisce che conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate professionistiche, sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P., per delega e secondo le modalità e i principi approvati dal C.O.N.I. Per i compiti di cui al comma precedente, la F.I.P. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, di un apposito Organismo Tecnico denominato Com.Te.C.;

visto l'articolo 151 del Regolamento Organico in cui si stabilisce che la Commissione Tecnica di Controllo: formula proposte al Consiglio federale e al Presidente della FIP ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari della pallacanestro professionistica; esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro professionistiche allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586; collabora con gli organi istituiti dal CONI in materia di controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società sportive professionistiche; svolge ogni altra funzione attribuita dalle normative federali;

visti gli articoli 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo settore professionistico riguardanti i controlli in materia economico finanziaria a carico delle Società professionistiche;

<u>ritenuto</u>	di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato di Serie A 2021/2022;
<u>letta</u>	la proposta della Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche (Com.Te.C.);
<u>sentito</u>	il Presidente della Lega Basket di Serie A;
<u>visti</u>	i principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI;
<u>considerata</u>	la Convenzione sottoscritta tra FIP e l'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto lo scambio delle informazioni al fine di verificare l'equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche;

DELIBERA

di fissare la seguente normativa valida ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato di Serie A a.s. **2021/2022**

PARTE PRIMA

Per essere iscritte al Campionato di Serie A a.s. **2021/2022** le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1. avere un budget di cassa idoneo a coprire interamente le uscite finanziarie previste per la **stagione 2021/2022**. Tale prospetto dovrà contenere entrate finanziarie per contratti di sponsorizzazione e di pubblicità per un importo non inferiore a Euro 500.000,00.**
- 2. avere al **31 marzo 2021** un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **1,6**.**
Inoltre ai fini del calcolo del presente parametro, considerato i mancati introiti da botteghino conseguenti ai provvedimenti emergenziali in materia di pandemia, ai fini del calcolo del parametro, potranno utilizzare i ricavi di competenza relativi all'ultimo bilancio approvato aumentati del 30%;
Si precisa inoltre
 - che ai fini del calcolo dei debiti verso l'Erario determinato al 31/03/2021, le dodici rate da dover inserire dovranno essere comprensive delle sanzioni.
 - I debiti verso tesserati al 31/03/2021 dovranno essere comprensivi delle ingiunzioni e/o lodi esecutivi alla data del 30/06/2021 emessi sia dalla Commissione Vertenze Arbitrali sia dal Tribunale Internazionale della FIBA- BAT
- 3. avere al **31 marzo 2021** un rapporto Attivo Circolante/Passivo Circolante con un coefficiente non inferiore a **0,4**.**
- 4. avere al **31 marzo 2021** un rapporto Costo del Lavoro/Valore della Produzione con un coefficiente non inferiore a **0,85**.**
- 5. aver adempiuto fino al **30 aprile 2021** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati compreso il Fondo Accantonamento Fine Carriera.**
Con riferimento a tale punto si precisa che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati anche i lodi esecutivi alla data del **30 giugno 2021** emessi sia dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso la Lega professionistica che dal tribunale FIBA – B.A.T., aventi ad oggetto controversie riferite ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del **30 aprile 2021**;

6. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi le eventuali ingiunzioni e/o lodi esecutivi emessi dal Commissione Vertenze Arbitrali, il pagamento del saldo finale della scheda contabile per l'anno sportivo 2020/2021 entro il termine perentorio del 30/06/2021, nonché il pagamento della prima rata dell'a.s.2021/2022 entro il termine che sarà indicato nel Comunicato Ufficiale 2021/2022 contributi a carico delle Società professionistiche.
7. Aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A, come meglio precisate nel rispettivo Regolamento Esecutivo della Lega. Con riferimento a tale punto, resta ferma la competenza federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2021/2022. In particolare:
 - a) forma giuridica di società per azioni o società a responsabilità limitata;
 - b) statuto conforme alla legge n. 91 del 23 aprile 1981.
 - c) indicazione di tutti i soci, con specificazione della relativa quota di partecipazione, nonché dei soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - d) indicazione del legale rappresentante, degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori della società;
 - e) versamento della quota di ingresso e della quota associativa annuale determinate dall'Assemblea;
 - f) fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della LBA, dell'importo pari a 250.000,00, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della LBA. Tale fideiussione deve avere validità per una stagione sportiva e scadenza non anteriore al quindicesimo giorno successivo al termine di tale stagione sportiva;
 - g) eventuale fideiussione integrativa in caso di mancata copertura integrale del budget rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della LBA. Tale fideiussione deve avere validità per una stagione sportiva e scadenza non anteriore al quindicesimo giorno successivo al termine di tale stagione sportiva; Tale importo sarà comunicato direttamente dalla Comtec alla Società interessata entro il termine del **16 luglio 2021**.
 - g) disponibilità di un impianto di gioco conforme alle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite dalla LBA, d'intesa con la FIP, ed avente la capienza minima inderogabile determinata dall'Assemblea LBA;

8. aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per (IRPEF) e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (INPS) fino al **30 aprile 2021 (pagamento per competenza F/24 del 16/04/2021 ovvero entro i termini previsti dalle disposizioni di Legge per emergenza Covid)** nonché aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per IRES, IRAP, IVA fino al **31/12/2019**;

Si precisa inoltre che:

- ★ saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali, anche le sanzioni ed interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del **30/04/2021**.

- ★ In presenza di debiti per imposte contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
 - ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'INPS Agenzia delle Entrate e/o enti o società competenti alla riscossione, in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
 - emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emessa in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;
 - sospensione e/o rateizzazione degli obblighi fiscali e contributivi anche a seguito di disposizioni normative emesse a seguito di emergenza Covid.
- 9. Aver approvato il bilancio chiuso al 30/06/2020 per le Società che chiudono il bilancio in un termine infra annuale o al 31/12/2019 per le Società che chiudono il bilancio in anno solare.
- 10. Non sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2021** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dall' attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale. Sono fatte salve le disposizioni normative emesse a seguito di emergenza Covid in materia di "perdite emerse nell'esercizio alla data del 31 dicembre 2020" così come disciplinato dall' articolo 6 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) e successive modifiche inserite nella Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) di cui all'art.1 comma 266.
- 11. Aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 15 GIUGNO 2021 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI SERIE A RICONOSCIUTA DALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

DOMANDA DI AMMISSIONE

- A. Domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui **all'allegato 1.**

BUDGET

- B. Budget di cassa attestante la copertura finanziaria della **stagione 2021/22** compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui **all'allegato 2.**
- C. Copia dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità sottoscritti per la **stagione 2021/2022** ed attestanti un importo minimo di **Euro 500.000,00** ed inseriti nella medesima voce del modello di cui alla lettera B.

Si precisa che il mancato deposito dei documenti comporterà l'automatica rettifica da parte della Com.Te.C. degli importi inseriti nel budget di cassa con automatica richiesta di integrazione di fideiussione.

In caso di mancata copertura del budget di cassa presentato per la **stagione 2021/2022 nonché di mancato deposito di contratti di sponsorizzazione per un importo minimo di Euro 500.000,00**, la Società potrà sanare l'eventuale carenza presentando una fideiussione integrativa a quella già prevista dalla Lega di Serie A (Euro 250.000,00) per un importo pari al 50% dell'eccedenza accertata e contestata dalla Com.Te.C..

Tale fideiussione integrativa dovrà essere depositata sempre presso la Lega di Serie A entro il termine perentorio del **16/07/2021** e potrà essere restituita dalla Lega stessa solo nel caso in cui la Società depositi nuovi contratti di pubblicità e sponsorizzazione pari all'eccedenza accertata e contestata dalla Com.Te.C.

- D. Verbale di assemblea dei Soci dal quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario a garanzia della continuità aziendale fino alla data del 30/06/2022 ed in particolare così come indicato nel budget presentato presso la Fip/ComTeC con particolare riferimento ai Finanziamenti Soci effettuati a qualsiasi titolo. **Allegato 3.**

INDICI

- E. Prospetto relativo ai rapporti R/I AC/PC CL/R riferiti alla data del **31 marzo 2021**, redatto secondo lo schema di cui **all'allegato 4** e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 2, 3 e 4 della presente delibera, l'eventuale carenza patrimoniale dovrà essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- ★ con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- ★ con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- ★ nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- ★ con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società.** Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C. C.

BILANCIO

- F. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al **31 marzo 2021** redatta secondo lo schema di cui **all'allegato 5**. A tale documento dovrà essere allegata la situazione contabile redatta a sezioni contrapposte utilizzate per la predisposizione del prospetto.
- G. Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2021** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli artt.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. fatte salve le disposizioni normative emesse a seguito di emergenza Covid in materia di “perdite emerse nell’esercizio alla data del 31 dicembre 2020” così come disciplinato dall’ articolo 6 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) e successive modifiche inserite nella Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) di cui all’art.1 comma 266. **Allegato 6**
- In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **16 giugno 2021**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati **esclusivamente** in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 16 luglio 2021**.
- H. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.
- I. Ricevute attestanti l’avvenuto deposito del bilancio chiuso al 30/06/2020 per le Società che chiudono il bilancio in un termine infra annuale o al 31/12/2019 per le Società che chiudono il bilancio in anno solare.

STIPENDI E CONTRIBUTI

- J. Dichiarazione di avvenuto pagamento di emolumenti, Contributi INPS, ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Carriera così come da prospetto riconciliativo – **allegato 7** -riferito al solo mese **di aprile 2021** corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l’avvenuto versamento. Vengono fatte salve sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative anche a seguito di emergenza Covid.
- K. Dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui **all'allegato 8**.
- L. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall’Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera compreso Irpef ed Inps, a tutto il mese di **aprile 2021**. **Allegato 9**. Vengono fatte salve sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative anche a seguito di emergenza Covid.

ALTRI DEBITI VERSO ERARIO ED INPS

- M. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall’Organo di Controllo di avvenuto pagamento di **IVA, IRES ed IRAP** fino al **31/12/2019**. **Allegato 10**. Vengono fatte salve sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative anche a seguito di emergenza Covid.
- N. Certificazione camerale rilasciata dagli organi competenti;
- O. Dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP;

- P. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – On Line) attestante l'avvenuto adempimento ad ogni obbligazione nei confronti dell'INPS alla data del **30/04/2021**. Vengono fatte salve eventuali sospensioni degli obblighi documentali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative anche a seguito di emergenza Covid.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 16 giugno 2021**, alla Lega riconosciuta dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **16 luglio 2021** tramite indirizzo FIP di spes-mail, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al campionato professionistico.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 23 luglio 2021**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. **Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.**

Entro la data del **26 luglio 2021** la Lega di Pallacanestro Serie A comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto nel Regolamento Esecutivo della Lega specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla Lega di Serie A. Entro la data del **28 luglio 2021** la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La FIP, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società al Campionato di Serie A entro il termine del **29 luglio 2021** fissando apposita riunione del Consiglio federale.

Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; ed è unicamente consentito, ad iniziativa della sola società non ammessa, **il ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell'art. 12bis comma 4 bis e dall'art. 12 ter dello Statuto del CONI al, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal "Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche", che disciplina altresì il relativo procedimento, il cui testo viene riportato in calce alla presente deliberazione¹, ai fini della sua conoscenza da parte delle società destinatarie del presente**

¹ **Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche**

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport è istituita, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4 bis e dell'art. 12 ter dello Statuto CONI, la Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche (di seguito Sezione sulle competizioni professionistiche), competente a decidere in via esclusiva sulle medesime controversie, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nelle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche e della loro notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, nonché al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse.

2. La Sezione sulle competizioni professionistiche opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da cinque componenti supplenti.
3. Le controversie sono decise da un collegio composto dal Presidente e dai quattro componenti effettivi. In caso di assenza del Presidente o di un componente effettivo, il Presidente della sezione, tramite sorteggio, designa il componente supplente tra i cinque di cui al comma 2. In mancanza del Presidente della sezione, assume la presidenza del collegio giudicante il componente più anziano dei componenti effettivi.
4. Alla Sezione sulle competizioni professionistiche è demandata in via esclusiva la piena cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
5. Il Presidente e i componenti sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u1) – ii.) dello Statuto CONI. Essi durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.
6. La composizione della Sezione avviene con le modalità previste dall'art. 12 ter, comma 5, dello Statuto CONI e dal Regolamento del Registro unico dei Giudici dello sport.
7. Il presente Regolamento stabilisce le norme che regolano il procedimento innanzi alla Sezione sulle competizioni professionistiche.

Articolo 2 – Ricorso

1. Il giudizio si svolge in unico grado ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva. La decisione è impugnabile ai sensi di legge.
2. Il giudizio è introdotto tramite ricorso avverso:
 - a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio;
 - b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro;
 - c) i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale sulla domanda di integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro (c.d. ripescaggio);
 - d) i provvedimenti emessi dal Presidente o dal Consiglio Federale recanti la fissazione dei criteri e delle procedure preordinate all'integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro.
3. Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o deduzione di nuove prove.

Articolo 3 – Costituzione della parte intimata e memorie di replica

1. L'atto di costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all'art. 2 comma 3, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso.
2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso di cui al comma 3 dell'art. 2 e comunque non oltre 24 ore.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo.
4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

Articolo 4 – Trattazione e decisione

1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze della Sezione sulle competizioni professionistiche.
2. In ogni caso, l'udienza deve essere fissata in data successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimata ed entro sette giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI. Della data di udienza viene data immediata comunicazione alle parti a mezzo posta elettronica certificata.
3. La decisione è adottata senza indugio e il dispositivo è immediatamente pubblicato. La decisione viene pubblicata entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del ricorso introduttivo.
4. Qualora la decisione non venga adottata entro il termine previsto dal precedente comma 3, il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto. In tal caso, i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo competente. L'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetto.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Gli atti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c) e d) nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni devono espressamente indicare l'impugnabilità del provvedimento innanzi alla Sezione sulle competizioni professionistiche, i termini per ricorrere e per la costituzione della parte intimata e dei contro interessati, nonché le forme di pubblicità previste per i ricorsi secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati

provvedimento.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della Lega riconosciuta dalla FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

al primo giorno successivo non festivo.

3. L'accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta Nazionale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

DELIBERA N. 317/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.8 della Convenzione stipulata tra la FIP e la Lega Basket Serie A, in cui si prevede che l'Assemblea di Lega entro il 30 aprile della stagione sportiva precedente comunichi i parametri di ammissione e permanenza alla Lega per la stagione successiva;
- vista la nota della Lega Basket Serie A, datata 20 aprile 2021, con cui trasmette la delibera assunta dall'Assemblea della Lega Basket Serie A il 15 aprile 2021, con cui sono stati definiti i principali parametri di ammissione e permanenza delle Società alla Lega Basket Serie A, per il Campionato di Serie A a.s.2021/2022;
- preso atto che i criteri sono coerenti con i vigenti Regolamenti federali;

DELIBERA

di prendere atto dei criteri di ammissione e permanenza delle Società alla Lega Basket Serie A, per il Campionato di Serie A a.s.2021/2022 come da delibera assunta dall'Assemblea della Lega Basket Serie A il 15 aprile 2021.

DELIBERA N. 318/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto l'articolo 25, del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, che disciplina le sanzioni;
- preso atto che la Società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 (cod. FIP 052934) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 6 maggio 2021;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 (cod. FIP 052934) con un'ammenda pari ad euro 45.000,00;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 (cod. FIP 052934) un'ammenda pari ad euro 45.000,00.

DELIBERA N. 319/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la nota della Lega Basket Serie A, datata 7 aprile 2021, con la quale invia la delibera assunta dalla Assemblea delle proprie associate, riunitasi il 29 marzo 2021, e con cui viene proposta al Consiglio federale la modifica degli articoli 16.05.1, 17.5.2, 11.4, 16.8.4 e 17.10.4 del "*Regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro*" aggiornato al 25 febbraio 2020, prevedendo che la capienza del settore ospiti non deve essere definita in termini percentuali ma gestita, in accordo con le autorità locali, secondo un principio di reciprocità tra le società e che le telecamere saranno posizionate in modo da ottemperare ai requisiti minimi richiesti per la produzione audiovisiva delle partite della Lega Basket, indipendentemente dalla denominazione del settore in cui vengono posizionate;
- visti gli articoli 16.5.1 e 17.5.2 del suddetto Regolamento, in cui si stabilisce per gli impianti classificati Gold e Silver 2 che il settore spettatori ospiti debba avere una capienza minima del 10% rispetto alla capienza totale dell'impianto;
- visti gli articoli 11.4, 16.8.4 e 17.10.4 del suddetto Regolamento, in cui si disciplina il posizionamento delle telecamere;
- ritenute le proposte di modifica avanzate dalla Assemblea della Lega Basket Serie A meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, le modifiche proposte dalla Assemblea della Lega Basket Serie A come da nota del 7 aprile 2021 richiamata in premessa;

di conferire mandato alla Commissione Impianti Sportivi di modificare il testo degli articoli 16.05.1, 17.5.2, 11.4, 16.8.4 e 17.10.4 del "*Regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro*" prevedendo che la capienza del settore ospiti non debba essere definita in termini percentuali ma gestita, in accordo con le autorità locali, secondo un principio di reciprocità tra le società e che le telecamere saranno posizionate in modo da ottemperare ai requisiti minimi richiesti per la produzione audiovisiva delle partite della Lega Basket Serie A, indipendentemente dalla denominazione del settore in cui vengono posizionate.

DELIBERA N. 320/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'esito positivo dell'introduzione dei controlli sui parametri economici per le squadre partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile dall'anno sportivo 2015/2016;
- considerato che i controlli economici di cui sopra sono tutelanti per il regolare svolgimento del secondo Campionato nazionale maschile;
- esaminata la proposta di delibera inoltrata dalla Com.TeC con la quale si fissano i parametri di ammissione e permanenza delle Società al Campionato di Serie A2 maschile a.s. 2021/2022;
- sentito il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano;
- considerato che la Federazione opera nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, e degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO);
- ritenuta la proposta coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di stabilire i parametri di ammissione e permanenza che le Società devono rispettare per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2021/2022:

PARTE PRIMA

Per essere iscritte al Campionato di Serie A2 a.s.2021/2022 le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. aver inviato domanda di ammissione al Campionato di A2;
2. avere al **31 marzo 2021** un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **1,5**
 - A. Si precisa che ai fini del calcolo del parametro potranno essere utilizzati i ricavi relativi all'ultimo bilancio approvato aumentati del 30%;
3. aver adempiuto fino al **30 aprile 2021 competenza (compresa scadenza pagamento contrattuale fino al 15/05/2021)** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati. Con riferimento a tale punto si precisa che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati le eventuali ingiunzioni e/o lodi esecutivi alla data del **30/06/2021** ed emessi sia dalla Commissione Vertenze Arbitrali presso la FIP sia dal tribunale internazionale della FIBA – BAT e riferiti ad obbligazioni maturate per competenza alla data del 30/04/2021;

4. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi le eventuali ingiunzioni e/o lodi resi esecutivi emessi dalla Commissione Vertenze Arbitrali, il pagamento del saldo finale della scheda contabile per l'anno sportivo 2020/2021 entro il termine perentorio del **30/06/2021**, nonché il pagamento della prima rata dell'a.s.2021/2022 entro il termine che sarà indicato nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società dilettantistiche;
5. aver depositato in originale, entro il termine perentorio delle **ore 12 del giorno 6 settembre 2021**, idonea Fideiussione Bancaria avente una scadenza non anteriore al 30/06/2022 per un importo di:
 - o Euro 75.000,00 per le società in permanenza che nel periodo 2018/2021 non hanno avuto notifiche di lodi esecutivi e/o di provvedimenti di ingiunzione
 - o Euro 100.000,00 per le società neopromosse, ripescate, che hanno acquisito un titolo o che hanno ottenuto un trasferimento di sede o che in permanenza nel periodo 2018/2021 hanno avuto notifiche di lodi esecutivi e/o di provvedimenti di ingiunzione

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società possono effettuare idoneo deposito cauzionale infruttifero in favore della LNP, per un importo pari alle somme innanzi indicate, da bonificarsi a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla Società nei confronti della FIP, della Lega Nazionale Pallacanestro e/o di eventuali ingiunzioni e/o lodi esecutivi, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati e affiliate FIP. L'attestazione del bonifico bancario, contenente obbligatoriamente il codice identificativo CRO o TRN, verrà ritenuto valido solo nel caso che lo stesso sia stato effettuato da un conto corrente intestato alla Società che richiede l'ammissione al Campionato di A2, abbia valuta **6 settembre 2021** e che sia fatto pervenire perentoriamente entro il termine delle ore 12 dello stesso giorno.

6. Aver approvato il bilancio chiuso al 30/06/2020 per le Società che chiudono il bilancio in un termine infra annuale o al 31/12/2019 per le Società che chiudono il bilancio in anno solare.
7. Non sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2021** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dall'attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale. Sono fatte salve le disposizioni normative emesse a seguito di emergenza Covid in materia di "perdite emerse nell'esercizio alla data del 31 dicembre 2020" così come disciplinato dall'articolo 6 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) e successive modifiche inserite nella Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) di cui all'art.1 comma 266.
8. avere depositato un budget di cassa idoneo a coprire interamente le uscite finanziarie previste per la **stagione 2021/2022**.
9. avere la disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa con capienza minima di 2000 posti a sedere.

AVVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 15 GIUGNO 2021 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO RICONOSCIUTA DALLA FIP, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A. Domanda di ammissione al Campionato di Serie A2 compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all' **allegato 1**.

INDICI

- B. Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento riferito alla data del **31 marzo 2021**, redatto secondo lo schema di cui all' **allegato 2** e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 2 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata **mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:**

- ★ con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- ★ con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- ★ nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- ★ con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società**. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C.C.

La Società può dimostrare il rispetto della condizione indicata al punto 2 anche inviando, entro il termine del **30/06/2021**, un parametro R/I riferito ad un periodo successivo al **31/03/2021** che dimostri il rispetto del coefficiente di **1,5**. In tale situazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la nuova situazione contabile utilizzata per il calcolo dell'indebitamento; viceversa i ricavi utilizzati ai fini del calcolo dovranno sempre essere quelli riferiti all'ultimo bilancio approvato.

STIPENDI

- C. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati, a tutto il mese di **aprile 2021 (compresa scadenza contrattuale fino al 15/05/2021)**. **Allegato 3**.

- D. Dichiarazioni liberatorie sottoscritta da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui **all'allegato 4**.

IMPIANTI

- E. Dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo idoneo che ne attesti la disponibilità in favore della Società per la stagione sportiva **2021/2022**.

- F. Verbale di agibilità dell'impianto di cui al precedente punto E in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti, che deve riportare indicata la capienza (posti a sedere).

BUDGET

- G. Budget finanziario per la stagione 2021/2022. **Allegato 5**

- H. Verbale di assemblea dei Soci dal quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario a garanzia della continuità aziendale fino alla data del 30/06/2022 ed in particolare così come indicato nel budget presentato presso Fip . **Allegato 6**.

BILANCIO

- I. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al **31 marzo 2021** redatta secondo lo schema di cui **all'allegato 7**.

- J. Attestazione del Legale Rappresentante che alla data del **31 marzo 2021** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. fatte salve le disposizioni normative emesse a seguito di emergenza Covid in materia di “perdite emerse nell’esercizio alla data del 31 dicembre 2020” così come disciplinato dall’articolo 6 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) e successive modifiche inserite nella Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) di cui all’art.1 comma 266. **(Allegato 8)**.
In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **16 giugno 2021**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 16 luglio 2021**.
- K. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.
- L. Ricevuta di avvenuto deposito presso la CCIAA competente del bilancio chiuso al 30/06/2020 per le Società che chiudono il bilancio in un termine infra annuale o al 31/12/2020 per le Società che chiudono il bilancio in anno solare.
- M. Certificazione camerale rilasciatoo dagli organi competenti non anteriore a 3 mesi.
- N. Dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 6 SETTEMBRE 2021 ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, E PER CONOSCENZA ALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- O. Fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega Nazionale Pallacanestro, dell'importo di:
- Euro 75.000,00 per le società in permanenza che nel periodo 2018/2021 non hanno avuto notifiche di lodi esecutivi e/o di provvedimenti di ingiunzione
 - Euro 100.000,00 per le società neopromosse, ripescate, che hanno acquisito un titolo o che hanno ottenuto un trasferimento di sede o che in permanenza nel periodo 2018/2021 hanno avuto notifiche di lodi esecutivi e/o di provvedimenti di ingiunzione

rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della FIP predisposta secondo lo schema di cui **all'allegato 9**. Nell'ipotesi di pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere depositato copia della relativa ricevuta avente valuta **6 settembre 2021**. Per tale punto, a prescindere della scelta effettuata, il documento originale contenente l'identificativo CRO o TRN dovrà essere depositato entro **il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 6 Settembre 2021** presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro.

Si precisa che non saranno accettati in alcun caso assegni bancari o circolari in sostituzione delle predette modalità.

La LNP verificherà la conformità della fideiussione e/o dei depositi cauzionali alle disposizioni di cui sopra, ed invierà alla FIP entro le ore 12 del 7 settembre 2021 l'elenco delle Società non in regola con la presentazione della Fideiussione e la FIP provvederà ad escluderle dal campionato A2.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ad altri campionati dilettantistici inferiori, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato nazionale dilettanti di Serie **A2** maschile sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 21 giugno 2021**, alle Leghe riconosciute dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro la documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O.

Se già appartenenti ai campionati nazionali dilettantistici maschili e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine del 9 luglio 2021**, alla FIP e alla Lega Nazionale Pallacanestro la perizia giurata ai sensi dell'art. 2465 C.C., predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2500 e segg. C.C., dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla FIP, lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla FIP e una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti delle Società di Serie **A2** maschile e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **16 luglio 2021** tramite email federale ovvero fax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 23 luglio 2021**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Con riferimento alle Società aventi diritto, entro la data del **7 settembre 2021** la Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo email, l'elenco delle Società che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Entro la data del **28 luglio 2021** la Comtec comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto alle condizioni indicate ai punti 1,2,3,4,6,7,8 e 9 della presente delibera.

La FIP viste le comunicazioni della Lega Nazionale Pallacanestro riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a suo carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Comtec, provvederà all'iscrizione delle Società al Campionato di Serie A2 entro il termine del **29 luglio 2021** fissando apposita riunione del Consiglio federale. In tale sede potrà essere conferita espressa delega al Presidente federale di escludere successivamente alla delibera di ammissione, quelle Società che a seguito di accertamento si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa non veritiera e/o mendace ovvero di mancato rispetto della condizione indicata al punto 5 (fideiussione) della presente delibera.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2, escluse a seguito del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

E' possibile ricorrere avverso il provvedimento di esclusione secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti federali.

DELIBERA N. 321/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.313/2021, assunta nell'odierna riunione dal Consiglio federale, con la quale è stata istituita la Commissione, composta da Rappresentati federali e Rappresentati della Lega Basket Femminile, che dovrà portare all'attenzione del Consiglio federale, massimo entro il prossimo 30 settembre, le riforme strutturali dei campionati nazionali femminili prevedendo anche le modalità di accesso e permanenza nei singoli campionati;
- ritenuto che tra le condizioni di accesso e permanenza debbano essere previste anche dei parametri di natura economico finanziario;
- sentita la relazione del Presidente della Lega Basket Femminile con la quale comunica che le Società partecipanti al massimo Campionato nazionale femminile sono favorevoli ad introdurre controlli in materia economico finanziario che saranno svolti dalla Commissione Tecnica di Controllo federale come avviene per la serie A professionistica e la serie A2 maschile;
- ritenuto che i controlli in materia economico finanziaria debbano essere proposti all'attenzione del Consiglio federale dalla Comtec sentita anche la Lega Basket Femminile e che siano efficaci a partire dalla stagione sportiva 2022/2023 in coincidenza con l'adozione delle eventuali riforme strutturali dei Campionati;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare il principio di introdurre i controlli in materia economico finanziaria per le Società partecipanti al massimo Campionato nazionale femminile a partire dalla stagione sportiva 2022/2023;

di stabilire che tali controlli debbano essere proposti all'attenzione del Consiglio federale dalla Comtec sentita anche la Lega Basket Femminile.

DELIBERA N. 322/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera del Consiglio federale n. 310/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.DIL.SCUOLA BASKET VIOLA (cod. FIP 047425) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA/A.DIL.SCUOLA BASKET VIOLA (prat.52 20/21);
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;
- visto l'art.174 del Regolamento Organico;
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA SSD (cod. FIP 000751) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ZIVANOVIC NEMANJA/A.DIL.SCUOLA BASKET VIOLA (prat.52 20/21).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N. 323/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 312/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARTONI RICCARDO/CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (prat.54 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ARTONI RICCARDO/CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (prat.54 20/21).

DELIBERA N. 324/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura EMANUELE DI PAOLONANTONIO/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.55 2020/21);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) fissando il termine del 10/06/2021 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia EMANUELE DI PAOLANTONIO/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.55 2020/21).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 325/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PODEROSA BASKET MONTEGRANARO SSD ARL /CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (prat.n.58 2020/21);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 10/06/2021 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PODEROSA BASKET MONTEGRANARO/CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (prat.n.54 2020/21).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 326/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SORGENTONE DOMENICO /CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (prat.n.56 2020/21);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 10/06/2021 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SORGENTONE DOMENICO /CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (prat.n.56 2020/21).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2021/2022.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 327/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro approvato dalla Giunta Nazionale CONI con deliberazione n. 374 del 17 novembre 2020, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI;

ritenuto opportuno provvedere alla modifica dei articoli 34, 70, 121, 130 del Regolamento Organico ed alla creazione dell'articolo 213 bis al fine di adeguare il regolamento medesimo al nuovo testo dello Statuto federale;

ritenuto opportuno specificare, attraverso l'istituzione del nuovo art. 1 bis R.O. termini e modalità da osservare per l'esercizio del diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia da parte dei soggetti legittimati;

visto l'art. 96 R.O. disciplinante le competenze della Commissione Tesseramento, la pubblicità e la modalità di comunicazione dei provvedimenti, e la proposizione degli eventuali ricorsi;

visto l'art. 97 R.O. disciplinante la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti della Commissione Tesseramento;

ritenuto opportuno modificare gli articoli sopraindicati separando, al fine di evitare inutili ripetizioni, la disciplina concernente la competenza della Commissione Tesseramento da quella relativa alle modalità di comunicazione dei provvedimenti ed alle modalità di proposizione di eventuali ricorsi;

visto l'art. 1 comma 373 della L. 205 del 27 dicembre 2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 e successive modifiche, il testo del Regolamento C.O.N.I. degli Agenti Sportivi, approvato il 10 luglio 2018 e successive modifiche, regolanti la disciplina degli Agenti Sportivi di atleti/allenatori professionisti di pallacanestro;

vista la propria delibera n. 419/2019 con la quale è stata istituita la Commissione federale degli Agenti Sportivi di atleti professionisti di pallacanestro;

ravvisata la necessità di inserire tale Commissione nell'elenco degli Organismi federali esecutivi e consultivi previsti e disciplinati nell'art. 144 del Regolamento Organico;

ravvisata altresì la necessità di evidenziare la composizione e la competenza della Commissione federale degli Agenti Sportivi di atleti professionisti di pallacanestro attraverso la creazione del nuovo art. 149 bis;

preso atto altresì, del conseguente contenimento dell'attività della Commissione Procuratori, disciplinata nell'art. 149 R.O., potendo quest'ultima operare, successivamente alla istituzione della Commissione federale degli Agenti Sportivi di atleti professionisti di pallacanestro, solo ed esclusivamente nel settore dilettantistico;

ritenuta pertanto la necessità di modificare l'art. 149 del Regolamento Organico che disciplina la competenza e l'attività della Commissione Procuratori;

DELIBERA

- di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, la modifica degli articoli 34, 70, 96, 97, 121, 130, 144, 149 e l'introduzione degli articoli 1bis, 149bis e 213bis del Regolamento Organico, per le motivazioni in premessa specificate, come di seguito riportato:

Art.1 bis – Diritto di agire davanti agli Organi di Giustizia e contributo per l'accesso

1. I tesserati, le società Affiliate e gli altri soggetti legittimati hanno il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. Modalità e termini per il versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sono disciplinati dall'art. 78 del Regolamento di Giustizia.

Art.34 - Candidature

1. Le proposte di candidatura, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, debbono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici, le cui firme devono essere convalidate dal Presidente del Comitato Regionale competente. Il deposito può essere effettuato anche da persona diversa dai firmatari, ma, in tal caso, la persona dovrà essere munita di delega scritta con sottoscrizione dei firmatari. In caso di elezione di un Comitato Provinciale le firme in calce alle proposte di candidatura devono essere convalidate dal Presidente del Comitato Provinciale.
2. Le proposte di candidatura debbono essere formulate sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione, a disposizione delle Affiliate, anche per atleti e tecnici, presso le sedi dei Comitati Territoriali e inseriti sul sito internet federale.
3. La presentazione può essere consentita anche su fogli diversi purché aventi le caratteristiche ed indicazioni essenziali alla individuazione della carica e del soggetto che si intende proporre.
4. Le candidature **a cariche federali elettive centrali** debbono essere depositate **in formato cartaceo in originale**, esclusivamente presso la Segreteria Generale della Federazione in Roma.
5. Il deposito delle candidature può essere effettuato, oltreché di persona secondo quanto previsto dal comma 1, anche **a mezzo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall'Ufficio** ~~o attraverso la casella di posta elettronica federale, indirizzando le proposte all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Generale della F.I.P.~~
6. Il termine di presentazione delle candidature **a cariche elettive federali centrali** scade improrogabilmente entro le ore 14.00 del **40°** (quarantesimo) giorno antecedente la data di ~~inizio~~ **svolgimento** dell'Assemblea Generale **nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso** ~~e deve essere precisato espressamente sull'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.~~
7. **Le candidature a cariche federali elettive territoriali devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dalle rispettive sedi degli Organi federali cui si riferiscono oppure depositate in formato cartaceo in originale, presso le medesime Sedi, entro il termine perentorio delle ore 20.00 del 20° (ventesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso avviso di convocazione.**

Art.70 - Modalità procedurali dell'Assemblea Regionale

1. Le modalità procedurali per l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale sono le medesime previste per l'elezione del Consiglio federale.
2. Le candidature sono proposte, separatamente, per ciascuna carica, da Affiliate aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dall'art.12 comma 2 lettere b) ed e), dello Statuto federale.
3. Le candidature debbono essere depositate esclusivamente presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 20.00 del decimo **20° (ventesimo)** giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Regionale, termine da richiamarsi espressamente sull'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale.

3 bis L'elenco delle candidature presentate a cariche federali elettive territoriali, diviso secondo le cariche e per ordine alfabetico, è pubblicato sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 13 (tredici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

4. Ciascuna Affiliata non può presentare più di un modulo per la stessa carica regionale.
5. Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura deve intendersi presunta.
6. E' ammesso ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura.
7. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data comunicazione dal Comitato Regionale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione.
8. Entro i due giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
9. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale federale, sempre a mezzo PEC, entro due giorni dal ricevimento del ricorso.
10. Il Tribunale federale decide in camera di consiglio entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
11. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro due giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al precedente comma 8.
12. La Corte federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro due giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
13. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello il Comitato Regionale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art.96 - Competenze

1. La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a:
 - a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione dell’Affiliata dal campionato;
 - b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione;
 - c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore;
 - d) istanze per richiesta di deroga;
 - e) istanze per richiesta di sospensione del tesseramento;
 - f) quant’altro demandate dal presente Regolamento;
 - g) ogni istanza di deroga in materia di tesseramento.
2. ~~I provvedimenti della Commissione Tesseramento sono comunicati agli interessati, pubblicati e conservati per il tempo di almeno un anno nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.~~
3. ~~I provvedimenti della Commissione Tesseramento possono essere impugnati innanzi ai Giudici federali secondo le norme del Regolamento di Giustizia. Il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione~~
4. ~~I provvedimenti della Commissione Tesseramento devono essere sinteticamente e chiaramente motivati con indicazione delle norme regolamentari applicate alla fattispecie oggetto del singolo provvedimento e devono contenere l’espresso richiamo agli artt. 106 e 109 Reg. Giustizia, ai fini della eventuale proposizione di ricorsi. I termini per la proposizione per i ricorsi decorrono comunque dal giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul sito federale.~~

Art.97 - Pubblicità dei provvedimenti **Ricorso della parte interessata**

1. ~~I provvedimenti della Commissione Tesseramento sono pubblicati mediante Comunicato Ufficiale e comunicati direttamente agli interessati.~~
- 1. I provvedimenti della Commissione Tesseramento devono essere sinteticamente e chiaramente motivati con indicazione delle norme regolamentari applicate alla fattispecie oggetto del singolo provvedimento e devono contenere l’espresso richiamo agli artt. 106 e 109 Reg. Giustizia, ai fini della eventuale proposizione di ricorsi.**
- 2. I provvedimenti della Commissione Tesseramento sono comunicati agli interessati.**
- 3. Il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla comunicazione.**

Art.121 - Gli Uffici Tecnici Regionali

1. Gli Uffici Tecnici Regionali, nell’ambito dei rispettivi Comitati Regionali, sono preposti all’attuazione delle linee programmatiche disposte dal Consiglio federale per quanto concerne la gestione dei Campionati affidati alla loro competenza.
2. L’Ufficio Tecnico Regionale è composto da un Ufficio Gare, un Ufficio Giustizia e un Ufficio Designazioni Arbitrali.
3. Il responsabile e i componenti dei predetti Uffici sono nominati dal Consiglio federale su designazione dei **Presidenti Consigli Direttivi** dei Comitati Regionali.

Art.130 - La Consulta Nazionale

1. La Consulta Nazionale è l’organismo consultivo composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali **e dai Delegati Regionali nominati dal Consiglio federale** e presieduto dal Presidente federale o suo Delegato, come disposto dall’art.50 dello Statuto federale.
2. Il Rappresentante della Consulta Nazionale nominato dal Consiglio Federale su proposta della stessa Consulta partecipa alle riunioni del Consiglio federale senza diritto di voto.
3. Le delibere e i provvedimenti della Consulta Nazionale sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale e comunicate direttamente agli interessati.

Art.144 – Classificazione (del. n.450/2020 C.F. 26/06/2020)

1. A norma dell'art.51 dello Statuto federale, sono Organismi Federali esecutivi e consultivi:
 - A. Organismi federali Esecutivi Nazionali:
 - aa. Commissione Medico-Scientifica;
 - bb. Commissione federale Antidoping;
 - cc. Commissione Procuratori.
 - dd. Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro.**
 - B. Organismi federali Consultivi Nazionali:
 - dd **ee.** Commissione Carte Federali.
2. L'istituzione di ulteriori Organismi federali Esecutivi o Consultivi è disciplinata dal medesimo articolo dello Statuto.
3. All'atto dell'istituzione, il Consiglio federale emana le norme che regolano la competenza ed, ove necessario, la giurisdizione dell'organismo istituito, ne stabilisce la sede e nomina i componenti.

Art. 149 - La Commissione Procuratori

1. La Commissione Procuratori è l'organismo preposto dal Consiglio federale a disciplinare l'attività dei procuratori di atleti e allenatori professionisti di pallacanestro **che operano nel settore dilettantistico**, ad affrontare, approfondire, suggerire soluzioni e coordinare le iniziative inerenti la materia.
2. La composizione, le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento dei procuratori di atleti e allenatori professionisti approvato dal Consiglio federale.
3. La sede della Commissione è presso la sede federale.

Art. 149 bis La Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro

- 1. Presso la Federazione Italiana Pallacanestro è istituita la Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro.**
- 2. La Commissione Federale Agenti Sportivi di pallacanestro è composta da un Presidente, e da quattro componenti, dei quali uno con funzioni di Vicepresidente, nominati dal Consiglio Federale tra persone in possesso di specifiche competenze e comprovata esperienza nelle materie giuridiche, con particolare riguardo all'ordinamento sportivo.**
- 3. La Commissione federale Agenti Sportivi di pallacanestro resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato della Commissione federale agenti sportivi.**
- 4. Le funzioni, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione federale Agenti Sportivi di pallacanestro sono disciplinati da apposito Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro, approvato dal Consiglio Federale, in conformità alle disposizioni di legge ed ai provvedimenti del CONI in materia di Agenti Sportivi.**
- 5. La Commissione Federale Agenti Sportivi di Pallacanestro esercita, in assoluta autonomia e indipendenza, la funzione disciplinare sugli Agenti Sportivi di pallacanestro sulla base di quanto stabilito nel Regolamento Disciplinare agenti sportivi approvato dal CONI e dal Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro approvato dal Consiglio Federale.**
- 6. La sede della Commissione è presso la sede federale.**

Art.213 bis – Tesseramento e svincolo

- 1. L'atleta, che intende svolgere esclusivamente attività 3 contro 3 può tesserarsi con la F.I.P. a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 12° anno di età.**
- 2. Lo scioglimento del tesseramento 3 contro 3 avviene, in maniera automatica, al 30 settembre di ogni anno.**

DELIBERA N. 328/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letto il Comunicato Ufficiale n. 707 del 9 marzo 2021 C.F.A. n. 7, contenente l'interpretazione della Corte federale di appello relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 26 commi 2 e 5 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

preso atto dell'indicazione espressa dalla Corte Federale contenuta nell'interpretazione sopra indicata, di rivisitare, chiarendolo, l'art. 26 comma 5 Regolamento Esecutivo Tesseramento in vigore, precisando come il disposto relativo all'inserimento in lista elettronica dell'atleta in almeno 10 partite di Campionato Giovanile debba riferirsi a partite dello stesso Campionato Giovanile;

ravvisata pertanto la necessità di modificare l'art. 26 comma 5 Reg. Esecutivo Tesseramento al fine di evitare ogni sorta di possibili equivoche interpretazioni in sede applicativa della norma;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, l'art. 26 comma 5 Regolamento Esecutivo Tesseramento, come di seguito riportato:

Art. 26 La Formazione italiana - 5 contro 5 (del. n.364/2018 C.F. 11/05/2018 – del. n.190/2019 C.F. 25/10/2019 - del. n.466/2020 C.F. 26/06/2020)

1. Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive.
2. La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato.
3. La partecipazione a Campionati Giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
4. Tutti gli atleti di categoria giovanile, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente alla conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria. In questo ultimo caso la modifica dello status di formazione potrà avvenire solo su richiesta della Società interessata. In assenza di richiesta la formazione italiana sarà riconosciuta automaticamente all'inizio della nuova stagione sportiva.
5. Nel caso in cui il Presidente Regionale competente dichiari di non aver potuto organizzare un Campionato giovanile con un minimo di 18 partite, l'atleta di categoria potrà maturare l'anno di formazione italiana se, non potendo partecipare ad altri Campionati giovanili nei limiti dell'età prevista, sia stato iscritto a minimo 10 partite **di dello stesso** Campionato giovanile e 4 partite di un Campionato senior.
6. Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior, Under 20 e Under 18, 5c5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo.

DELIBERA N. 329/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il Regolamento C.N.A.;
- preso atto della richiesta pervenuta dall'U.S.A.P. volta a modificare l'art.26 comma 4 del Regolamento C.N.A., al fine di differenziare la tassa d'esame relativa alla richiesta di tesseramento degli allenatori stranieri per i campionati professionistici da quella per i campionati nazionali dilettanti;
- acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A.;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, l'art.26 del Regolamento C.N.A., con il testo di seguito riportato:

Art. 26 / REQUISITI E MODALITA' DI TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI (del.430 C.F. 11/06/2011)

1. I cittadini non italiani in possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati federali.
2. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal CNA solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sia sottoscritta anche dal Presidente dell’Affiliata per la quale si richiede il tesseramento;
 - b) sia allegata la seguente documentazione:
 - i. autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
 - ii. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Affiliata che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
 - iii. dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società;
 - iv. permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.
3. Il CNA in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti. La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.
4. Qualora un allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto, o in parte, al percorso formativo del CNA, richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore e 1° assistente, per i campionati professionistici **o per il primo Campionato nazionale dilettanti maschile e femminile** sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:
 - a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato in qualità di Capo Allenatore in squadre partecipanti ai Campionati Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività, per almeno tre anni sportivi:
 - i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
 - ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;

- iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
 - iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
5. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera di Allenatore Nazionale, seguire il seguente iter:
- a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver allenato, per almeno tre anni sportivi completi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera;
 - b) versamento contributo ammissione esame, pari a € 10.000,00.
- Una volta espletate le formalità, di cui ai punti precedenti, dovrà sostenere presso la sede federale un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese. La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:
- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
 - ii. il Consigliere federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato;
 - iii. un consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
 - iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
 - v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.
- Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Allenatore Nazionale. Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Allenatore Nazionale per lo svolgimento dell'attività di allenatore.
- Nel medesimo anno sportivo di cui all'esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione di n.5 crediti, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.
- Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.
6. Qualora un Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto, o in parte al percorso formativo del CNA, che richieda il tesseramento per gli altri Campionati nazionali dilettantistici ed i Campionati giovanili di eccellenza sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:
- a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale in cui l'allenatore nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, in qualità di Capo Allenatore, in squadre partecipanti ai Campionati Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività, per almeno un anno sportivo:
 - i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
 - ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;
 - iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
 - iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
7. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera necessaria per partecipare al campionato a cui chiede l'iscrizione, seguire il seguente iter:
- a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum in cui dimostri di aver allenato, negli ultimi cinque anni, per almeno due anni sportivi completi in una nazione straniera un campionato equiparabile a quello per cui chiede il tesseramento;
 - b) versamento contributo ammissione esame pari a € 2.500,00.

Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana.

La Commissione d'esame sarà composta da n.5 componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- ii. il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori non professionistici, o suo delegato;
- iii. un consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Solo dopo il superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica richiesta.

Qualora l'allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore a quella concessa, dovrà seguire l'attuale iter formativo CNA.

Inoltre nel medesimo anno sportivo di cui all'esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione al PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

8. Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che richieda il tesseramento per campionati diversi da quelli dei punti A e B.
9. L'allenatore che chieda la qualifica CNA per allenare campionati diversi da quelli illustrati nei punti A e B dovrà inoltrare al CNA un curriculum formativo, redatto in lingua italiana, che verrà visionato dal Consiglio Direttivo del CNA.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse idoneo il curriculum formativo, al richiedente verrà riconosciuta la tessera CNA per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore dovrà seguire l'attuale percorso formativo previsto dal CNA.

Inoltre nel medesimo anno sportivo di cui all'esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO), negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

10. Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che chiede la tessera di Istruttore Giovanile, dovrà seguire l'iter previsto dal CNA solo se in possesso della qualifica minima CNA necessaria all'ammissione al corso Istruttore giovanile.

DELIBERA N. 330/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 311/20 assunta in occasione della riunione del 31 gennaio 2020, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 5, 18, 19, 23, 27, 29, 36, 63, 67, 80, 82 e 85 e l'abrogazione degli articoli 33, 86, 87, 88 e 89 del Regolamento CIA;
- vista la delibera n.122 del 14 maggio 2020 assunta della Giunta Nazionale del CONI, con cui, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto CONI, sono state approvate le modifiche al Regolamento CIA assunte con la delibera sopra citata;
- vista la proposta del Comitato Italiano Arbitri con cui chiede la modifica degli articoli 25 lettera d), 62 comma 8 e 65 comma 1 Reg. CIA;
- ritenuto necessario modificare gli artt. 25 lettera d) e 65 comma 1 Reg. CIA al fine di inserire il corretto riferimento normativo;
- ritenuto opportuno riformulare l'art. 62 comma 8 Reg. CIA allo scopo di chiarire meglio il campo di applicazione della norma;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, l'articolo 25 lettera d), l'articolo 62 comma 8 e l'articolo 65 comma 1 del Regolamento CIA, come di seguito indicato:

Art. 25 - Decadenza dalla qualifica di Arbitro

1. L'Arbitro decade dalla qualifica per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
 - c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.78 79 del presente Regolamento.

Art. 62 – Incompatibilità (del. 204/2018 C.F. 06/12/2018 - del. n.90/2019 CF 16/07/2019)

1. La carica di Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva e/o di nomina centrale o territoriale nell'ambito della FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP.
2. E' incompatibile con la carica di Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA, e va dichiarato decaduto, chiunque venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la FIP.
3. La carica di Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è altresì incompatibile con l'esercizio della funzione di Arbitro e Ufficiale di Campo in attività, di Designatore, di Istruttore e di Responsabile degli Organi Tecnici. Nel caso di nomina a Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA di un tesserato CIA in attività, lo stesso cesserà l'attività. Al termine del mandato, se operava nei Campionati nazionali quale Arbitro o Ufficiale di Campo, non potrà più riprenderne la

funzione anche in caso di anticipata cessazione del mandato per qualsiasi motivo. Conseguentemente, il tesserato verrà posto tra gli Arbitri Fuori Quadro o, su sua richiesta, nella 6° categoria arbitrale.

4. Il ruolo di Presidente di Commissione Regionale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività, con esclusione degli arbitri di prima categoria. Il ruolo di Responsabile dell'Organo Tecnico Regionale deve essere svolto da un tesserato CIA non in attività. Nell'ipotesi di un Presidente regionale CIA (Arbitro o ufficiale di Campo) in attività, lo stesso dovrà delegare, per questo incarico, un componente la Commissione regionale CIA in possesso della qualifica di Osservatore. Il Presidente regionale CIA avrà comunque diritto a partecipare alle riunioni dell'Organo tecnico in qualità di uditore.
5. Il ruolo di Delegato Provinciale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività.
6. L'incarico di Responsabile dell'Organo Tecnico Nazionale, di Designatore e di Istruttore dei Campionati nazionali, è incompatibile con qualsiasi altro incarico o carica di natura tecnica e/o dirigenziale di nomina o elettiva in seno alla FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP. L'incarico di Osservatore Nazionale è incompatibile con ogni altra carica Federale elettiva o di nomina, salvo espressa e motivata deroga concessa dal Consiglio Direttivo del CIA.
7. Il ruolo di Istruttore nazionale degli Arbitri, con incarico per i Campionati Nazionali, non può essere ricoperto da un Arbitro in attività.
8. E' altresì incompatibile il ruolo di Arbitro qualora nel Campionato ove l'incaricato sia chiamato a svolgere attività risulti tesserato per una **delle** Società **e vi sia in lista** un **arbitro** suo coniuge, **sue** **un** parente entro il 3° grado o suo affine entro il 2° grado.
9. L'attività arbitrale nella 6° categoria regionale, non è incompatibile con gli altri incarichi nell'ambito CIA e può essere svolta da tutti gli arbitri di ogni qualifica, entro il limite di età previsto dal presente regolamento, previo rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica e con il parere favorevole della Commissione Regionale CIA.
10. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente CIA e, per conoscenza, al Presidente federale. In caso di mancata opzione entro il termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla carica assunta più di recente.

Art. 65 – Tessera di libero ingresso (del. n.90/2019 CF 16/07/2019)

1. La tessera federale di ingresso offre la possibilità di ingresso negli impianti di gioco, nei limiti delle disponibilità stabilite dalle Società che utilizzano gli impianti stessi e viene rilasciata ai tesserati che ne hanno diritto e può essere revocata o sospesa solo su determinazione del Consiglio Direttivo CIA, in presenza di fatti o atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari di cui all'art. **XX 67**, indipendentemente dalla circostanza che dette condotte abbiano dato luogo o meno alla trasmissione degli atti alla Procura federale o agli Organi di Giustizia per i provvedimenti di competenza.

DELIBERA N. 331/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "Disposizioni Organizzative Annuali" con cui si disciplinano i Campionati federali;
- ritenuto comunque opportuno stabilire fin da ora le principali disposizioni riferite all'Ordinamento dei Campionati Giovanili per l'a.s. 2021/2022 ed ai rispettivi Limiti di età, nonché determinare le norme del Campionato Under 13 femminile;
- viste le proposte delle Commissioni Giovanili Maschile e Femminile riunitesi il 20 e 21 aprile 2021, con cui chiedono:
- un nuovo Ordinamento dei Campionati Giovanili per l'a.s. 2021/2022, con revisione delle annate dei Campionati Giovanili e dei rispettivi limiti di età;
 - l'assegnazione del titolo italiano ai soli Campionati Giovanili U15, U17 e U19;
 - la definizione di nuove norme per lo svolgimento del Campionato U13 Femminile;
- ravvisata la necessità di definire le annate ammesse a ciascuna categoria Giovanile;
- acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Giovanile Nazionale Maschile e Femminile;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni riferite a nuovo Ordinamento dei Campionati Giovanili per l'a.s. 2021/2022 ed ai rispettivi Limiti di età e di approvare le norme del Campionato Under 13 femminile, come di seguito specificato:

Campionati Giovanili Maschili
Limiti età Campionati

Campionati Giovanili Maschili categoria ECCELLENZA

Campionati Eccellenza	Annate Previste	Annate Ammesse	Opzioni	Note
Under 19	2003-04	2005-2006	2002*	*Ammessi 2 atleti 2002
Under 17	2005-06	2007		
Under 15	2007	2008		

*I 2 atleti fuori quota nati nel 2002 sono previsti solo per la stagione sportiva 2021/22.

I Campionati Eccellenza si concluderanno con Finale Nazionale per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia.

Campionati Giovanili Maschili categoria: Élite, Gold e Silver

Campionati Regionali	Annate Previste	Annate Ammesse	Opzioni	Note
Under 20 GOLD-SILVER	2002	2003-04-05-06		NON SONO AMMESSE DEROGHE
Under 19 GOLD-SILVER	2003-04	2005-2006	2002*	*Ammessi 2 atleti 2002
Under 17 GOLD	2005-06	2007		
Under 17 SILVER	2005-06	2007-08		
Under 16** ELITE – GOLD - SILVER	2006	2007		
Under 15 GOLD	2007	2008		
Under 15 SILVER	2007	2008-2009		
Under 14 ELITE - GOLD	2008	2009		
Under 14 Silver	2008	2009-2010		
Under 13 ELITE - GOLD	2009	2010		
Under 13 SILVER	2009	2010-2011		

**Campionato organizzato solo per la stagione sportiva 21/22.

Campionati Giovanili Femminili
Limiti età Campionati

Campionato	Classe di Appartenenza	Classe di Appartenenza	Classe Ammessa	Classe Ammessa	Classe Ammessa
Under 20	2002	2003	2004	2005	2006
Under 19*	2003	2004	2005	2006	
Under 17*	2005	2006	2007		
Under 15*	2007		2008	2009	
Under 14	2008		2009	2010	
Under 13	2009		2010	2011	

*I Campionati si concluderanno con la Finale Nazionale per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia.

Normativa Campionato Under 13

- Al campionato Under 13 femminile saranno ammesse le atlete nate negli anni **2009**, e le mini atlete nate negli anni **2010** e **2011**.
- **6 tempi da 7 minuti.** Nei primi 4 tempi i quintetti sono fissi 5+1, con obbligo di schierare tutte le atlete iscritte a referto. Quinto e sesto tempo cambi liberi;
- Nell'intervallo lungo (dopo 4^a periodo) Skill Contest;
- Il punteggio ad ogni inizio di tempo si azzerà;
- Chi vince il quarto 3 punti chi perde 1 punto;
- Chi vince lo **Skill Contest** prende 3 punti chi perde 1 punto;
- In **classifica generale** si portano i punti dei tempi e dello Skill Contest. Esempio: se la squadra A vince 4 tempi + Skill e perde 2 tempi, per la classifica generale prenderà 17 punti (3 punti x 4 Tempi vinti + 3 punti SC+ 1 punto per ogni dei 2 tempi persi) la squadra B 11 punti (3 punti x 2 tempi vinti+ 1 punto x 4 tempi persi + 1 punto SC perso);
- Durante tutta la partita **ogni canestro da fuori area dei tre secondi varrà 3 punti.**
- **Pallone n. 6**
- **Iscrizione a referto** obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno **10 atlete** ed un massimo di **12 atlete**.

DELIBERA N. 332/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 5, comma 3 del Regolamento Settore Giovanile – Minibasket – Scuola in cui è previsto che: *"Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola propone i componenti della Commissione Regionale al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di competenza."*;
- visto l'art. 6 comma 2 del Regolamento Settore Giovanile – Minibasket – Scuola in cui è previsto che *"I componenti della Commissione Regionale Minibasket e Scuola vengono nominati dal Consiglio federale su proposta formulata ai sensi del precedente articolo 5 comma 4"*;
- considerato che la proposta di nomina dei componenti della Commissione Regionale Minibasket, così come per il Responsabile Regionale Minibasket è prerogativa del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di Competenza;
- vista la proposta della Responsabile del Settore Minibasket con cui si chiede di abrogare il comma 3 dell'art. 5 Regolamento Settore Giovanile – Minibasket – Scuola e, conseguentemente, di modificare il successivo art. 6 comma 2 del medesimo Regolamento, in cui si specifica che *"I componenti della Commissione Regionale Minibasket e Scuola vengono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale"*;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare con effetto immediato, l'art. 5 e l'art. 6 comma 2, del Regolamento Settore Giovanile – Minibasket – Scuola come segue:

ART. 5 IL RESPONSABILE REGIONALE MINIBASKET E SCUOLA

1. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola viene nominato dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.
2. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola rappresenta il Settore Minibasket ed il Settore Scuola nel territorio di competenza.
3. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. Il Responsabile Regionale Minibasket e Scuola ha il compito di:
 - a) coordinare, promuovere e organizzare le attività di formazione e le attività del Settore Minibasket e Scuola nella propria Regione;
 - b) coordinare l'attività della Commissione Regionale Minibasket e Scuola.

ART. 6 COMMISSIONE REGIONALE MINIBASKET E SCUOLA

1. Omissis
2. I componenti della Commissione Regionale Minibasket e Scuola vengono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale;
3. Omissis
4. Omissis

DELIBERA N. 333/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 23, comma 2 del Regolamento Settore Giovanile Minibasket e Scuola in cui è previsto che: "Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro il 30 aprile di ogni anno";

preso atto che il punto 4 ultimo capoverso delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket, stabilisce che il termine del tesseramento per gli atleti di categoria Minibasket sia fissato in coincidenza della fine dell'anno sportivo e che le procedure informatiche permettano comunque la possibilità di effettuare il tesseramento entro il 30 giugno;

ravvisata la necessità di uniformare i testi dei Regolamenti federali;

vista la proposta della Responsabile del Settore Minibasket con cui si chiede di emendare l'art.23 comma 2 del Regolamento Settore Giovanile Minibasket e Scuola; prevedendo la possibilità di tesserare atleti Minibasket fino al 30 giugno di ciascuna stagione sportiva; al fine di dare la possibilità alle società di continuare l'opera di reclutamento dei giovani cestisti;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare con effetto immediato, l'art. 23, comma 2 del Regolamento Settore Giovanile Minibasket e Scuola come segue:

Art. 23 TERMINI E MODALITÀ DEL TESSERAMENTO MINIATLETA

1. Omissis.
2. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Omissis
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Omissis.
8. Omissis.
9. Omissis

DELIBERA N. 334/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 9/20 assunta dal Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale Marche, in data 10 febbraio 2021, con la quale sono state proposte le nomine del Responsabile Regionale Minibasket, della Commissione Regionale Minibasket e dei Delegati Provinciali Minibasket;
- visti l'art. 5 "Il Responsabile Regionale Settore Minibasket", l'art. 6 "Commissione Regionale Minibasket e Scuola" e l'art. 7 "Il Responsabile o Delegato Provinciale Minibasket e Scuola" del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket Scuola;
- preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Minibasket;
- considerato che i nominativi proposti sono idonei a ricoprire l'incarico di cui sopra;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico, il Responsabile Regionale Minibasket, i componenti della Commissione Regionale Minibasket e i Delegati provinciali Minibasket del Comitato Regionale Marche, come di seguito indicato:

Commissione Minibasket Regionale Marche

Responsabile: MARCHESINI Lucia

Componenti: DI BENEDETTO Gloria e LOPAZIO Susanna

Delegati Provinciali Minibasket Marche

Delegato Provincia di Ancona: PALADINI Elisabetta

Delegato Provincia di Ascoli Piceno: DI BENEDETTO Gloria

Delegato Provincia di Fermo: DEL PRETE Simone

Delegato Provincia di Macerata: GURINI Sara

Delegato Provincia di Pesaro e Urbino: FABBRI Laura

DELIBERA N. 335/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.99/2021, assunta dal Presidente federale in data 7 aprile 2021, con la quale vengono stabilite le ammissioni e le formule di svolgimento delle seconde fasi dei Campionati di Serie C Gold, Silver e Serie B femminile a.s.2020/2021, sulla base della delibera n.208/2021 assunta dal Consiglio federale il 29 gennaio 2021, che ha conferito mandato al Coordinatore del Settore Agonistico ed al Rappresentante della Consulta di formulare alla Presidenza una proposta rappresentativa della volontà del territorio, utile a definire la composizione dei gironi e formati dei Campionati ad organizzazione regionale e interregionale;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.99/2021 assunta dal Presidente federale in data 7 aprile 2021.

DELIBERA N. 336/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.100/2021, assunta dal Presidente federale in data 7 aprile 2021, con la quale viene accolta l'istanza della LegA Basket Femminile, e per l'effetto modificare il Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali Nazionali Dilettanti a.s.2020/2021, nella sezione relativa alla formula del Campionato di Serie A1 Femminile, stabilendo la sequenza Fuori-Casa-Casa per i Quarti di Finale e le Semifinali dei Play Off, e per la 1ª e 2ª fase dei Play Out;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.100/2021 assunta dal Presidente federale in data 7 aprile 2021.

DELIBERA 337/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.101/2021, assunta dal Presidente federale in data 20 aprile 2021, con la quale viene modificato il punto 106bis delle DOA Tesseramento specificando che le Società partecipanti al campionato di Serie A2, possono tesserare un solo (1) atleta senior di formazione italiana o non di formazione italiana che non sia mai stato inserito in lista gara per il Campionato di Serie A2 maschile a.s.2020/2021, ivi incluse le gare di coppa o supercoppa, qualora non abbiano tesserato 3 atleti senior a norma dei punti 105 e 106 delle DOA stesse;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.101/2021 assunta dal Presidente federale in data 20 aprile 2021.

DELIBERA N. 338/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.102/2021, assunta dal Presidente federale in data 20 aprile 2021, con la quale viene accolta la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 19 aprile 2021, e per l'effetto di stabilire che per la serie A2 il termine entro cui disputare le gare della prima fase della stagione regolare sia mercoledì 21 aprile 2021 per consentire l'inizio della seconda fase della stagione regolare il 25 aprile 2021 e per la serie B il termine entro cui disputare le gare della prima fase della stagione regolare sia mercoledì 12 maggio 2021 per consentire l'inizio dei play off al 16 maggio 2021, posticipabile a mercoledì 19 maggio 2021 per consentire l'inizio dei play off al 23 maggio 2021;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.102/2021 assunta dal Presidente federale in data 20 aprile 2021.

DELIBERA N. 339/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.103/2021, assunta dal Presidente federale in data 21 aprile 2021, con la quale viene accolta l'istanza della LegA Basket Femminile, e per l'effetto modificare il Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali – Nazionali Dilettanti a.s.2020/2021, nella sezione relativa alla formula del Campionato di Serie A2 Femminile, stabilendo la sequenza Fuori-Casa-Casa per i Quarti di Finale e le Semifinali dei Play Off, e per la 1ª e 2ª fase dei Play Out;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.103/2021 assunta dal Presidente federale in data 21 aprile 2021.

DELIBERA N. 340/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.104/2021, assunta dal Presidente federale in data 21 aprile 2021, con la quale viene accolta l'istanza della Lega Nazionale Pallacanestro, e per l'effetto di modificare il Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali – Dilettanti a.s. 2020/2021, stabilendo l'inizio della fase Play Off e Play Out del Campionato di Serie B dal 9 maggio 2021 al 16 maggio 2021 e variando di conseguenza il calendario della stessa fase;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.104/2021 assunta dal Presidente federale in data 21 aprile 2021.

DELIBERA N. 341/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.106/2021, assunta dal Presidente federale in data 28 aprile 2021, con la quale viene accolta l'istanza della Lega Nazionale Pallacanestro, relativa, al posticipo della scadenza prevista, per le Società partecipanti al Campionato di Serie B, al punto 124bis delle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento, di tesseramento di un atleta senior, dal 30 aprile 2021 al 7 maggio 2021, stabilendo che l'atleta tesserato dal 1º maggio potrà essere utilizzato solo per le gare di play off o play out;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.106/2021 assunta dal Presidente federale in data 28 aprile 2021.

DELIBERA N. 342/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 109/2021, assunta dal Presidente federale in data 4 maggio 2021, con la quale è stato stabilito di ammettere il tesseramento per i soli campionati giovanili, "Open" e "Coppa del Centenario", entro il termine del 7 maggio 2021, stabilendo le modalità e le tempistiche per la presentazione della richiesta di tesseramento e l'inserimento in lista elettronica dei relativi atleti;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.109/2021 assunta dal Presidente federale in data 4 maggio 2021.

DELIBERA N. 343/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.110/2021, assunta dal Presidente federale in data 4 maggio 2021, con la quale viene accolta l'istanza della Lega Basket Femminile, pervenuta in data 7 aprile 2021, con al quale chiede di stabilire che per la serie A2 femminile il termine entro cui disputare le gare della prima fase della stagione regolare sia mercoledì 5 maggio 2021 per consentire l'inizio dei Play Off al 12 maggio 2021;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.110/2021 assunta dal Presidente federale in data 4 maggio 2021.

DELIBERA N. 344/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali – Nazionali Dilettanti a.s.2020/2021, in cui è stabilita la formula di svolgimento del Campionato di Serie A2 Maschile a.s.2020/2021 inclusa la Fase finale relativa ai Play Off e Play Out;

considerata la propria delibera n. 289/2021 assunta nella riunione del 26.3.2021 con la quale è stato posticipato l'inizio della seconda fase del Campionato di Serie A2 dal 18 aprile 2021 al 25 aprile 2021 ed è stato fissato il calendario della stessa;

ritenuto opportuno, in osservanza al disposto della propria delibera 290/2021 assunta nella riunione del 26.3.2021, specificare una data esatta entro la quale tutte le partite non disputate per motivi inerenti alle disposizioni contenute nel Protocollo sanitario, saranno annullate e la classifica finale della suddetta fase sarà redatta in base al criterio di quoziente tra vittorie raggiunte e numero di partite giocate;

vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 19 aprile 2021, con la quale chiede di stabilire che per la serie A2 il termine entro cui disputare le gare della seconda fase della stagione regolare sia mercoledì 19 maggio per consentire l'inizio dei Play Off il 23 maggio;

- esaminata** la comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 20 aprile 2021, con cui si propone stabilire l’alternanza di tutti i turni di Play Off e Play Out dei Campionati di Serie A2 a.s. 2020/2021 con la sequenza “casa/casa/fuori/fuori/casa”;
- vista** altresì, la comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 29 aprile 2021, con cui si propone di stabilire le date dei Play Off e dei Play Out del Campionato di Serie A2 Maschile a.s. 2020/2021;
- ravvisata** la necessità di tutelare la sicurezza delle atlete e degli staff impegnati anche nella fase finale del Campionato di Serie A2 Maschile a.s. 2020/2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro Paese determinata dalla diffusione del Covid-19, e di ottimizzare la gestione economica ed organizzativa delle Società coinvolte nei Play Off e nei Play Out del medesimo Campionato;
- acquisito** il parere favorevole del Coordinatore del Settore Agonistico;
- ritenuta** la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali e in grado di riuscire a portare a termine la stagione sportiva, nonostante le evidenti criticità legate all’evento pandemico;

DELIBERA

- di accogliere la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 19 aprile 2021, e per l’effetto di stabilire che per la serie A2 il termine entro cui disputare le gare della seconda fase della stagione regolare sia mercoledì 19 maggio per consentire l’inizio play off il 23 maggio;
- di integrare il Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali – Nazionali Dilettanti a.s. 2020/2021, nella sezione relativa alla formula del Campionato di Serie A2 stabilendo l’alternanza di tutti i turni di Play Off e Play Out con la sequenza “casa/casa/fuori/fuori/casa”;
- di integrare il Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali – Nazionali Dilettanti a.s. 2020/2021, nella sezione relativa alle date dei Play Off e dei Play Out del Campionato di Serie A2 Maschile, come di seguito riportato:

PLAY OFF

	TABELLONE A	orario tv	TABELLONE B	orario tv
QUARTI				
Gara 1	domenica 23 maggio	18.00	sabato 22 maggio	20.45
Gara 2	martedì 25 maggio	20.45	lunedì 24 maggio	20.45
Gara 3	domenica 28 maggio	20.45	giovedì 27 maggio	20.45
Gara 4	domenica 30 maggio	18.00	sabato 29 maggio	20.45
Gara 5	mercoledì 2 giugno	20.45	martedì 1 giugno	20.45
SEMIFINALI				
Gara 1	domenica 6 giugno	18.00	sabato 5 giugno	20.45
Gara 2	martedì 8 giugno	20.45	lunedì 7 giugno	20.45
Gara 3	domenica 11 giugno	20.45	giovedì 10 giugno	20.45
Gara 4	domenica 13 giugno	18.00	sabato 12 giugno	20.45
Gara 5	mercoledì 16 giugno	20.45	martedì 15 giugno	20.45
FINALI				
Gara 1	domenica 20 giugno	18.00	sabato 19 giugno	20.45
Gara 2	martedì 22 giugno	20.45	lunedì 21 giugno	20.45
Gara 3	domenica 25 giugno	20.45	giovedì 24 giugno	20.45
Gara 4	domenica 27 giugno	18.00	sabato 26 giugno	20.45
Gara 5	mercoledì 30 giugno	20.45	martedì 29 giugno	20.45

PLAY OUT

PRIMO TURNO	
Gara 1	domenica 23 maggio
Gara 2	martedì 25 maggio
Gara 3	venerdì 28 maggio
Gara 4	domenica 30 maggio
Gara 5	mercoledì 2 giugno

DELIBERA N. 345/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali Nazionali Dilettanti a.s.2020/2021, in cui è stabilita la formula di svolgimento del Campionato di Serie B maschile a.s.2020/2021 inclusa la Fase finale relativa ai Play Off e Play Out;
- vista la delibera n. 104/2021 assunta dal Presidente federale in data 21 aprile 2021 e ratificata dall'odierna adunanza, con la quale si è stabilito l'inizio della fase Play Off e Play Out del Campionato di Serie B al 16 maggio 2021 e definito il calendario della stessa;
- esaminata la comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro, con cui si propone di stabilire l'alternanza di tutti i turni di Play Off e Play Out dei Campionati di Serie A2 e B maschile a.s. 2020/2021 con la sequenza "casa/casa/fuori/fuori/casa";
- ravvisata la necessità di tutelare la sicurezza delle atlete e degli staff impegnati anche nella fase finale dei Campionati di Serie A2 e B Maschile a.s.2020/2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro Paese determinata dalla diffusione del Covid-19, e di ottimizzare la gestione economica ed organizzativa delle Società coinvolte nei Play Off e nei Play Out del medesimo Campionato;
- acquisito il parere favorevole del Coordinatore del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di integrare il Capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali – Nazionali Dilettanti a.s.2020/2021, nella sezione relativa alla formula del Campionato di Serie B Maschile stabilendo l'alternanza di tutti i turni di Play Off e Play Out con la sequenza "casa/casa/fuori/fuori/casa".

DELIBERA N. 346/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 63/2020 assunta dal Presidente federale in data 9 dicembre 2020, ratificata con propria delibera n.231/2021 nella riunione del 29 gennaio u.s., con la quale è stato nominato il Consigliere federale Riccardo Guolo Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, fino al termine del quadriennio olimpico 2021/2024;
- visto l'articolo 139 del Regolamento Organico che disciplina il Settore Organizzazione Territoriale;
- ravvisata la necessità di procedere alla nomina dei Componenti affinché sia possibile consentire l'operatività del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale;
- condivisa la proposta di nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale formulata, via mail, dal dott. Riccardo Guolo;
- ritenuto opportuno affidare ai soggetti proposti l'incarico di Componenti del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale fino al termine del quadriennio olimpico 2021/2024;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità delle persone individuate;

DELIBERA

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2021/2024, i Componenti del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale di seguito indicati:

- Francesco DI GIROLAMO
- Mauro PEDERZOLLI
- Giuseppe OLIVE
- Massimiliano SERRAO

DELIBERA N. 347/2021

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- considerato che le nomine dei Componenti degli Uffici tecnici (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati Regionali sono scadute alla data del 30 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di nominare i nuovi Componenti;
- preso atto della proposta presentata dal Presidente Regionale Veneto per la composizione dell'Ufficio Tecnico (Gare e Designazioni) del Comitato Regionale Veneto per l'anno sportivo 2020-2021;
- riscontrata la disponibilità degli stessi da parte del Comitato Regionale Veneto;
- ritenute la proposta formulata dal Presidente Regionale Sig. Roberto Nardi meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti dell'Ufficio Tecnico (Gare e Designazioni) del Comitato Regionale Veneto per l'anno sportivo 2020-2021 (scadenza 30 giugno 2021) come di seguito:

COMITATO REGIONALE VENETO

UFFICIO GARE

Responsabile: Federico Salvego

Componenti: Ercole Cristofoli – Rosanna De Marzo – Cristina Erriquez – Carlo Gavagnin

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Angelo Salerno

Componenti: Ilenia Casarin – Marco Gavagnin – Corrado Granzotto – Bruno Munerlin –
Francesca Tadiotto

DELIBERA N. 348/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

considerato che le nomine dei Componenti degli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) sono scadute alla data del 30 giugno 2020;

ravvisata la necessità di nominare i nuovi Componenti;

preso atto della proposta pervenuta dal Comitato Regionale Veneto per la composizione degli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) per l'anno sportivo 2020-2021 dei Comitati Provinciali di Padova, Treviso, Verona e Vicenza;

riscontrata la disponibilità degli stessi da parte del Comitato Regionale;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale Veneto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati Provinciali di Padova, Treviso, Verona e Vicenza per l'anno sportivo 2020-2021 (scadenza 30 giugno 2021) come di seguito:

UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI PADOVA

UFFICIO GARE

Responsabile: Elena Zurolo

Componenti: Michela Baezzato

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Luciano Bagarolo

Componenti: Daniel Allegro – Matteo Menin – Sabrina Zappolla

UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI TREVISO

UFFICIO GARE

Responsabile: Nicolas Zanco
Componenti: Fabrizio Borin – Marika Zamprogna

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Andrea Zangrando
Componenti: Alberto Bernhart – Nicolò Zentilin

UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI VERONA

UFFICIO GARE

Responsabile: Enrico Mazzali
Componenti: Matteo Testi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alessandro Vantini
Componenti: Matteo Baldo

UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI VICENZA

UFFICIO GARE

Responsabile: Michele Calabresi
Componenti: Francesca Romani

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Federico Lavarda
Componenti: Luca Cavedon – Silvia Grendele – Paolo Salerno

DELIBERA N. 349/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo n. 45 comma 5 e 6 dello Statuto;

considerato che nelle sotto elencate Province risultano affiliate meno di 35 Società con diritto a voto al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva;

prese in esame le proposte dei Comitati Regionali Campania, Veneto e Calabria inerenti ai nominativi dei Delegati Provinciali per il Quadriennio Olimpico 2021-2024 effettuate, a norma dell'art. 45, comma 6 dello Statuto Federale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali;

riscontrata la disponibilità degli stessi da parte dei Comitati Regionali;

considerate le proposte dei Comitati Regionali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il Quadriennio Olimpico 2021-2024, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, i seguenti Delegati Provinciali:

Provinciale di	Avellino	Angelo BUGLIONE
Provinciale di	Benevento	Vittorio MORI
Provinciale di	Belluno	Luca RIZZO
Provinciale di	Rovigo	Roberto ALTAFIN
Provinciale di	Crotone	Giancarlo SATIRO

DELIBERA N. 350/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art. 44 dello Statuto federale;
- considerato che presso ciascun Comitato Regionale è nominato un Revisore con l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato Regionale, la cui competenza è estesa anche ai Comitati Provinciali della Regione;
- riscontrate dai rispettivi Comitati le disponibilità dei Revisori presenti nel sotto indicato elenco ed accertata la loro idoneità all'incarico;
- considerate le proposte dei Comitati Regionali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il Quadriennio Olimpico 2021/2024, i seguenti Revisori dei Conti Territoriali, ciascuno per la Regione di competenza a fianco indicata:

NOMINATIVO

REGIONE

Jean Pierre CHARLES	VALLE D'AOSTA
Mario SCARPA	VENETO
Andrea Maria NESLER	BOLZANO

DELIBERA N. 351/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art. 45 comma 3 dello Statuto Federale con il quale il Consiglio Federale ha la facoltà di nominare nelle Province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la FIP nelle sedi Provinciali competenti;
- considerato il volume di attività effettuata nei Comitati Regionali e la conseguente necessità di disporre di un rappresentante che supporti il Presidente Regionale nella gestione dell'attività territoriale;
- prese in esame il nominativo proposto dal Presidente del Comitato Regionale Veneto Sig. Roberto Nardi, per ricoprire la carica di Delegato Provinciale presso il Comitato Regionale Veneto;
- ritenuto la richiesta del Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Filippo Caprioglio Delegato Provinciale di Venezia fino alla scadenza del corrente Quadriennio Olimpico 2021/2024.

DELIBERA N. 352/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo n. 45 comma 5 e 6 dello Statuto;
- considerato che nella Provincia di Vibo Valentia risultano affiliate meno di 35 Società con diritto a voto al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva;
- preso atto della delibera di Consiglio Direttivo n. 15 del 3 maggio 2021 del Comitato Regionale Calabria nella quale si propone di nominare il Sig. Paolo Antonio Surace attuale Presidente del Comitato Regionale Calabria, Commissario Straordinario del Provinciale di Vibo Valentia fino all'individuazione di persona idonea a ricoprire l'incarico di Delegato;
- considerata la proposta del Comitato Regionale Calabria meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, il Sig. Paolo Antonio Surace attuale Presidente del Comitato Regionale Calabria, Commissario Straordinario del Provinciale di Vibo Valentia al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, sino all'individuazione del nominativo del Delegato.

DELIBERA N. 353/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto delle dimissioni dell'avv. Angelo Annichiarico da Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania nominato dal Consiglio Federale nella riunione del 6 ottobre 2017;
- ravvisata la necessità di nominare il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania;
- preso atto della delibera n. 01P/2021 del Presidente Regionale Campania Sig. Antonio Caliendo nella quale propone come Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania l'avv. Salvatore Cimmino già Vice Presidente della Corte Sportiva di Appello Regionale;
- ravvisata la necessità di nominare il Vice Presidente della Corte Sportiva di Appello Regionale del Comitato Regionale Campania;
- preso atto della delibera n. 01P/2021 del Presidente Regionale Campania Sig. Antonio Caliendo che propone la sostituzione dell'Avv. Salvatore Cimmino Vice Presidente la Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Campania con l'avv. Paolo Calcagni già Componente della Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Campania;
- ravvisata la necessità di nominare un nuovo Componente della Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Campania;
- preso atto della delibera n. 01P/2021 del Presidente Regionale Campania Sig. Antonio Caliendo che propone come Componente della Corte Sportiva di Appello l'avv. Giancarlo Borrelli;
- riscontrata la disponibilità degli stessi da parte del Comitato Regionale Campania;
- considerata la proposta del Comitato Regionale Campania meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di nominare, l'avv. Salvatore Cimmino Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania sino al 30 giugno 2021;
- di nominare l'avv. Paolo Calcagno Vice Presidente della Corte Sportiva di Appello sino al 30 giugno 2021;
- di nominare, l'avv. Giancarlo Borrelli Componente la Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Campania sino al 30 giugno 2021.

DELIBERA N. 354/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.98/2021, assunta dal Presidente federale il 2 aprile u.s., con la quale è stato concesso alla Società Pallacanestro Cantù SPA (codice F.I.P. 000105) di schierare nel ruolo di 1° assistente, per la gara n.000195 S. Bernardo Cantù - HappyCasa Brindisi del Campionato di Serie A professionistico in programma il 3 aprile 2021, il Sig. Christian Di Giuliomaria (tessera C.N.A. 042449);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.98/2021, assunta dal Presidente federale il 2 aprile u.s.

DELIBERA N. 355/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.107/2021, assunta dal Presidente federale il 4 maggio u.s., con la quale è stato concesso alla Società New Basket Brindisi S.P.A. (codice F.I.P. 032072) di schierare nel ruolo di 1° assistente, per la gara n.000178 HappyCasa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari del Campionato di Serie A professionistico in programma il 5 maggio 2021, il Sig. il Sig. Antonio Lezzi (tessera C.N.A. 014402) già tesserato come Responsabile del Settore Giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.107/2021, assunta dal Presidente federale il 4 maggio u.s.

DELIBERA N. 356/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.108/2021, assunta dal Presidente federale il 4 maggio u.s., con la quale è stato concesso alla Società Pol. Dinamo SRL (codice F.I.P. 000250) di schierare nel ruolo di Capo Allenatore, per la gara n.000178 HappyCasa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari del Campionato di Serie A professionistico in programma il 5 maggio 2021, il Sig. Edoardo Casalone (tessera C.N.A. 034909) e nel ruolo di 1° assistente il Sig. Giorgio Gerosa (tessera C.N.A. 031004);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.108/2021, assunta dal Presidente federale il 4 maggio u.s.

DELIBERA N. 357/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento C.N.A.;

preso atto della necessità di procedere alla nomina delle Commissioni Provinciali Allenatori (C.R.A. e C.P.A.) per il quadriennio olimpico 2021/2024;

considerato che secondo quanto disposto dall'art.7 del Regolamento C.N.A. la Commissione Provinciale Allenatori dovrà essere composta da un Presidente e da due componenti, ma ove il Comitato Provinciale non fosse dotato di autonomia amministrativa la Commissione Provinciale Allenatori dovrà essere sostituita da un Delegato;

preso atto che i Presidenti ed i componenti delle Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori dovranno essere tesserati C.N.A.;

viste le proposte di nomina ricevute dal Commissario Straordinario del Comitato Regionale F.I.P. Sicilia, volte alla nomina delle Commissione Provinciali Allenatori;

acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A.;

DELIBERA

di procedere alla nomina delle Commissioni Provinciali Allenatori, per il quadriennio olimpico 2021/2024, di seguito elencate:

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI AGRIGENTO

Referente: Sig. Michele Giovanatto

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI CALTANISSETTA

Referente: Sig. Salvatore Bernardo

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI CATANIA

Referente: Sig. Gaetano Russo

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI ENNA

Referente: Sig. Maurizio Barravecchia

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI MESSINA

Referente: Sig. Antonino Coppolino

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI PALERMO

Referente: Sig. Pietro Musumeci

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI RAGUSA

Referente: Sig. Massimo Di Gregorio

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI SIRACUSA

Referente: Sig. Andrea Bianca

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI TRAPANI

Referente: Sig. Vincenzo Ferrara

DELIBERA N. 358/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.83/A, assunta in occasione della riunione del 29 gennaio 2021, con cui è stato approvato il "PROGETTO FEDERALE DI IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA DISCIPLINA "3 contro 3", e tra l'altro il relativo Regolamento dell'attività predisposto dagli Uffici federali;

considerato che il movimento è in continua evoluzione e la fase sperimentale porta a definire aspetti organizzativi in continuo divenire e pertanto si rende necessario emendare il Regolamento approvato con la delibera di cui sopra per adeguare il testo alle nuove esigenze emerse dalla operatività;

vista la proposta avanzata dall'Ufficio Tesseramento Atleti con cui propone delle modifiche al Regolamento 3x3 con particolare riferimento alle procedure di tesseramento atleti;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, le modifiche al testo del Regolamento 3x3 Italia come di seguito riportato:

3X3 ITALIA BASKET

REGOLAMENTO

1. DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- 1.1. Il 3x3 è una **modalità della disciplina sportiva del** basket con un solo canestro giocata da tre (3) atleti e un (1) sostituto per ogni squadra.
- 1.2. La FIP è riconosciuta dal CONI e dalla FIBA come unica rappresentante dello sport della pallacanestro 3x3 svolta al coperto o sui campi all'aperto in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali.
- 1.3. Qualsiasi atleta, indipendentemente dalla nazionalità, età e sesso può partecipare alle competizioni 3x3 approvate dalla FIP. Gli atleti sono liberi di formare squadre e di partecipare alle competizioni FIP 3x3 salvo eventuali restrizioni stabilite dalla FIP.
- 1.4. Il Promoter è colui che aderisce ai Regolamenti federali per organizzare Tornei e/o eventi 3x3.
- 1.5. Nell'ambito dell'attività 3x3 riconosciuta dalla FIP è concesso agli organizzatori, su base contrattuale, il diritto di utilizzare il logo federale quale attestazione della approvazione da parte della FIP. La FIP emetterà norme specifiche sull'uso del logo federale.
- 1.6. La FIP ha l'autorità di organizzare, sanzionare e controllare le competizioni 3x3 riconosciute in tutto il territorio nazionale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Il presente Regolamento, salvo diversa ed espressa previsione, si applica a tutte le competizioni ufficiali FIP 3x3.

3. CATEGORIE ATLETI 3X3

- 3.1. Gli atleti partecipanti ai Campionati under 13, under 14, under 16 e under 18, e/o secondo quanto indicato annualmente nelle Disposizioni Organizzative, sono considerati atleti giovanili.
- 3.2. Gli atleti che non rientrano nelle categorie di cui al punto 1 sono considerati atleti OPEN.
- 3.3. Ogni singolo atleta potrà iscriversi ad un numero indefinito di squadre e ogni squadra potrà iscriversi ad un numero indefinito di tornei.
- 3.4. Un atleta potrà partecipare ad un torneo con una sola squadra.
- 3.5. Una squadra potrà partecipare ad un torneo con una sola iscrizione.

4. TEAM MANAGER

- 4.1. Il Team Manager della squadra è un soggetto autorizzato dagli atleti ad agire per conto della squadra nei confronti della FIP.
- 4.2. Il Team Manager può essere un atleta della squadra o una terza persona tesserata a qualsiasi titolo per la FIP.

5. COMPETIZIONI

- 5.1. Le Competizioni Ufficiali FIP 3x3 sono le seguenti:
 - a) Il Circuito 3x3 Italia ed i tornei ammessi allo stesso;
 - b) I tornei giovanili nazionali Under 18, under 16, under 14 e Under 13 maschile e femminile;
 - c) Ogni ulteriore ed eventuale competizione che la FIP si riserva di riconoscere come competizione ufficiale.

6. CIRCUITO 3x3 ITALIA

- 6.1 Il Circuito 3x3 ITALIA è una rete di Tornei Open maschili e femminili 3x3 formata dai tornei organizzati dalla FIP e dai Promoter che aderiscono al circuito della FIP.
- 6.2 Il presente Regolamento contiene le disposizioni specifiche per il Circuito 3x3 ITALIA. In caso di conflitto o contrasto, si applicano le seguenti fonti normative in ordine gerarchico:
 - a) Statuto FIP;
 - b) Il presente Regolamento;
 - c) Altre regole, regolamenti o decisioni della FIP che riguardano specificamente il 3x3.
- 6.3 L'adesione al circuito 3x3 ITALIA è aperto ad ogni Promoter che intenda praticare attività 3x3 nell'ambito federale secondo le modalità ed i tempi stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
- 6.4 Con la adesione al circuito i Promoter accettano i termini e le condizioni del presente Regolamento, dello Statuto federale ed i Regolamenti e delibere FIP.
- 6.5 Il Circuito 3x3 ITALIA si svolge orientativamente da aprile ad agosto e prevede lo svolgimento dei Tornei 3x3 riconosciuti dalla FIP e culminerà con un Torneo Finale con cui si assegnerà il titolo di Campione d'Italia 3x3 Open maschile e femminile.
- 6.6 Le squadre si qualificano per la Finale del circuito 3x3 ITALIA:
 - a) attraverso i Tornei MASTER;
 - b) tramite Ranking, come ulteriormente spiegato nel presente Regolamento;
 - c) su eventuale invito della FIP.
- 6.7 Solo le squadre iscritte al Circuito 3x3 ITALIA possono giocare nel Circuito.
- 6.8 Una squadra può iscriversi in qualsiasi Torneo nel corso della stagione.
- 6.9 l'iscrizione della squadra deve avvenire attraverso l'APP federale secondo tempi e modi stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
- 6.10 La FIP potrebbe non consentire ad una squadra l'uso di un nome che non rispetti le regole federali o a sola discrezione di FIP. Sono vietati i nomi controversi, o nomi che secondo il parere di FIP possono essere mal interpretati o contrari al senso pudico.
- 6.11 Le squadre non possono cambiare atleti durante il torneo.
- 6.12 La squadra partecipante ad un torneo del Circuito 3x3 ITALIA deve essere composta da 4 atleti, ognuno dei quali deve avere almeno 18 anni all'inizio del rispettivo Torneo cui partecipa.

7. RANKING

- 7.1 Il Ranking 3X3 FIP è la classifica di tutte le squadre partecipanti al Circuito 3x3 ITALIA sulla base dei punti acquisiti nel corso dell'anno.
- 7.2 Il Ranking 3X3 FIP non esclude pertanto il sistema di ranking determinato da FIBA, che si aggiorna automaticamente sul portale FIBA con l'assegnazione di punteggi a squadre e atleti.
- 7.3 Il Ranking 3X3 FIP è utilizzato, tra le altre cose, per definire gli accessi a fasi finali di competizioni 3x3 FIP stabilendo una data iniziale ed una data finale per poter accumulare punti.
- 7.4 Il Ranking 3x3 FIP è **esclusivamente un** ranking di squadra.
- 7.5 Per poter essere presente nel Ranking di Squadra è necessario partecipare ad un numero minimo di tornei del Circuito 3X3 FIP che verrà definito annualmente dal Consiglio federale.
- 7.6 I punteggi assegnati che andranno a comporre il Ranking 3x3 FIP sono di seguito elencati:

RANKING PER SQUADRA				
Position	MASTER	TOP	CLASSIC	BASIC
1	2560	1280	640	320
2	2000	1000	480	240
3	1800	880	400	200
4	1600	840	360	180
5 a 8	840	480	240	120
9 a 16	480	240	120	60
17 a 32	240	80	40	20
EVENTUALI DECURTAZIONI				
3 o 4 GIOCATORI PRESENTI			100%	
2 GIOCATORI PRESENTI			-30%	
1 GIOCATORE PRESENTE			-50%	

8. ADESIONE PROMOTER

- 8.1 Il Promoter è colui che con la propria organizzazione di mezzi e personale, e a proprie spese, dovrà garantire/realizzare/gestire il singolo Torneo 3x3.
- 8.2 Il Promoter organizzatore delle singole tappe, sotto la direzione tecnica della FIP, provvederà agli obblighi organizzativi previsti, in base alla tipologia al torneo che intende organizzare.
- 8.3 Il Promoter che desidera partecipare al Circuito 3x3 ITALIA deve confermare la propria adesione sottoscrivendo l'apposita convenzione con la FIP o con il **mandatario della FIP**.
- 8.4 La convenzione avrà contenuti differenti in base alla tipologia del torneo che il Promoter intende organizzare.
- 8.5 Con la sottoscrizione della convenzione di adesione al Circuito 3x3 ITALIA, il Promoter sarà autorizzato a ricevere le chiavi di accesso necessarie per operare nell'app federale ed organizzare il proprio torneo.
- 8.6 La FIP si riserva di prevedere ulteriori requisiti di adesione oltre quelli normati nel presente Regolamento.
- 8.7 Ogni Competizione 3x3 riconosciuta dalla FIP ricade sotto la responsabilità del Promoter che la organizza.
- 8.8 Ogni Competizione 3x3 riconosciuta dalla FIP potrà avere un proprio regolamento che comunque non può risultare in contrasto con il presente Regolamento e con le decisioni assunte dalla FIP. In caso di contrasto tra le norme si intendono prevalenti le regole e le decisioni FIP.

8.9 I Tornei organizzati dai Promoter aderenti al Circuito 3x3 ITALIA saranno suddivisi in 4 fasce in funzione di una serie di requisiti **/servizi** minimi da soddisfare che saranno annualmente definiti dal Consiglio federale.

8.10 Con la sottoscrizione della convenzione di adesione al Circuito 3x3 ITALIA, il Promoter si impegna a rispettare incondizionatamente lo Statuto ed i Regolamenti della FIP, nonché le decisioni di tutti i suoi organi, purché assunte nel rispetto delle proprie competenze.

8.11 Il Promoter dovrà verificare che tutti gli atleti partecipanti al proprio torneo abbiano l'idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità.

9. TORNEI 3X3 CATEGORIA GIOVANILE (UNDER 18, 16, 14 E 13)

9.1 Salvo diversa e specifica disposizione, la FIP organizza il Campionato U18, 16, 14 e 13 di 3x3 maschile e femminile.

9.2 Le annate ammesse, i termini di iscrizione e gli eventuali contributi per le fasi nazionali di ciascun Campionato saranno stabiliti annualmente dal Consiglio federale.

9.3 I Campionati si svilupperanno con una prima fase provinciale, una seconda fase regionale ed una ultima fase finale nazionale con cui si assegnerà il titolo di Campione d'Italia 3x3 di categoria.

9.4 Eventuali contributi e le formule di svolgimento delle fasi provinciali e regionali, salvo diversa disposizione, saranno a discrezione dei Comitati Regionali competenti.

9.5 Ogni squadra è tenuta a partecipare con 4 atleti per ogni campionato di categoria a cui è iscritta.

10. ATTIVITA' COLLATERALI

10.1 Le Competizioni 3x3 riconosciute dalla FIP possono prevedere, con norme autonome, competizioni collaterali quali:

- a) Gara di tiro;
- b) Gara delle schiacciate;
- c) Skill challenge.

10.2 Ciascun Promoter può regolamentare autonomamente le competizioni collaterali. In assenza di regolamentazione si rimanda a quanto previsto dai regolamenti FIBA.

11. TESSERAMENTO 3X3 ATLETI MAGGIORENNI

11.1 Gli atleti che intendono partecipare alle competizioni ufficiali FIP 3x3 devono essere tesserati alla FIP mediante la procedura prevista dalla APP federale 3x3.

11.2 Il tesseramento dovrà perfezionarsi entro e non oltre l'inizio del Torneo cui intende partecipare l'atleta.

11.3 Ogni squadra partecipante ad una competizione ufficiale 3x3 FIP, salvo diversa ed espressa disposizione, deve registrare quattro (4) atleti per ogni Torneo.

11.4 Le squadre non possono sostituire gli atleti tesserati.

11.5 Con il tesseramento, l'atleta accetta le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.

11.6 Gli atleti che sono tesserati con una Affiliata FIP per svolgere attività 5c5 possono partecipare a qualunque competizione ufficiale 3x3 FIP.

11.7 Gli atleti non tesserati a favore di Affiliate FIP possono sottoscrivere un tesseramento 3x3.

11.8 Il tesseramento 3x3 si perfeziona verso la FIP e non determina alcun vincolo sportivo.

- 11.9 Il tesseramento 3x3 si scioglie automaticamente al 30 settembre di ogni anno, può essere perfezionato in ogni momento dell'anno e non può essere oggetto di trasferimento tanto a titolo definitivo che temporaneo.
- 11.10 Il tesseramento 3x3 non è legato ad alcuna premialità e non dà diritto a premi di formazione.
- 11.11 Il tesseramento 3x3 può essere soggetto ad un contributo previsto dal Consiglio federale.
- 11.12 L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può partecipare a competizioni ufficiali 3x3 FIP.
- 11.13 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

12. TESSERAMENTO 3X3 ATLETI MINORENNI

- 12.1 Gli atleti che intendono partecipare alle competizioni ufficiali FIP 3x3 devono essere tesserati alla FIP.
- 12.2 Il tesseramento dovrà perfezionarsi entro e non oltre l'inizio del Torneo cui intende partecipare l'atleta.
- 12.3 Ogni squadra partecipante ad una competizione ufficiale 3x3 FIP, salvo diversa ed espressa disposizione, deve registrare quattro (4) atleti per squadra per ogni Torneo.
- 12.4 Le squadre non possono sostituire gli atleti tesserati.
- 12.5 Con il tesseramento, l'atleta accetta le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
- 12.6 Gli atleti che sono tesserati con una Affiliata FIP per svolgere attività 5c5 possono partecipare a qualunque competizione ufficiale 3x3 FIP sottoscrivendo un tesseramento 3x3 con la medesima Affiliata con cui sono tesserati per il 5c5.
- 12.7 Gli atleti non tesserati a favore di Affiliate FIP possono sottoscrivere un tesseramento 3x3 con una qualsiasi Affiliata FIP.
- 12.8 Il tesseramento 3x3 non determina alcun vincolo sportivo.
- 12.9 Il tesseramento 3x3 si scioglie automaticamente al 30 settembre di ogni anno, può essere perfezionato in ogni momento dell'anno e non può essere oggetto di trasferimento tanto a titolo definitivo che temporaneo.
- 12.10 Il tesseramento 3x3 non è legato ad alcuna premialità e non dà diritto a premi di formazione.
- 12.11 L'atleta comunque non in regola con le norme federali, non può partecipare a competizioni ufficiali 3x3 FIP.
- 12.12 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

13. CERTIFICATI DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA

- 13.1 Tutti i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.
- 13.2 L'idoneità è documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. In caso di assenza o di interruzione della idoneità, l'atleta non deve svolgere attività sino a quando non venga dichiarato idoneo.
- 13.3 L'atleta maggiorenne, tesserato solo 3x3, ha l'obbligo di presentare un certificato di idoneità agonistica in corso di validità all'atto del tesseramento ed è custode della propria

certificazione in originale. Qualora richiesto, deve inserirle obbligatoriamente tale certificazione nella procedura prevista dall'app federale.

- 13.4 Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Affiliata è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento 3x3 dell'atleta minorenni, l'esistenza agli atti dell'Affiliata della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa all'atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
- 13.5 L'atleta non può partecipare ad attività 3x3 FIP dal momento della dichiarazione di idoneità, o se privo della valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 13.6 Con il tesseramento, l'atleta autorizza la FIP a ricevere e trattare ai fini di legge la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva.
- 13.7 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP che si richiama integralmente, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

14. SANZIONI

- 14.1 Tutti i tesserati partecipanti ad eventi 3x3 FIP sono soggetti alla giustizia federale.
- 14.2 La violazione di disposizioni del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare.
- 14.3 Il ritiro di una squadra dal Torneo senza giustificato motivo comporta i seguenti effetti:
- Perdita di tutti i punti Ranking guadagnati;
 - Perdita di qualsiasi premio accumulato durante quella stagione e ancora non percepito.
- 14.4 La FIP si riserva il diritto di sostituire una squadra in qualsiasi momento se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che questa squadra possa ritirarsi.
- 14.5 Una squadra squalificata non otterrà punti Ranking nell'evento e perderà qualsiasi premio in denaro maturato nel Torneo stesso.
- 14.6 La FIP può irrogare la sanzione anche se la violazione è stata commessa da un solo membro della squadra.
- 14.7 La FIP può vietare qualsiasi indumento visibile dall'atleta per giocare che possa ragionevolmente essere interpretato come contrario al decoro, all'immagine e ai valori della FIP, come sancito nel Codice Etico. L'Atleta è tenuto a chiedere l'approvazione FIP per qualsiasi abbigliamento che desidera indossare nel corso del torneo, salvo quelli espressamente previsti.
- 14.8 Per le norme relative all'abbigliamento si rimanda a quanto previsto dai regolamenti FIBA 3x3.
- 14.9 Le sanzioni a carico dei Promoter per eventuali violazioni alle norme del presente regolamento e dei Regolamenti federali sono previste all'interno delle convenzioni sottoscritte per perfezionare l'adesione alla FIP.

DELIBERA N. 359/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 2, comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare in cui è previsto che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" che contengono tra le altre cose le norme organizzative e le date entro le quali iscriversi ad ogni singolo Campionato o Torneo;
- visto che il comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento Esecutivo Gare inoltre specifica che le Disposizioni Organizzative Annuali sono pubblicate con appositi comunicati ufficiali, a cura della Segreteria Generale ed entrano in vigore il 1° luglio successivo;
- vista la proposta del Settore Agonistico con cui definisce una nuova struttura delle Disposizioni Organizzative Annuali in un unico volume suddiviso in "libri" in cui siano previste le norme generali valevoli per tutta l'attività federale e "libri" per ciascun Campionato/settore con norme, formule e quanto altro di specifico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la proposta del Settore Agonistico con cui definisce una nuova struttura delle Disposizioni Organizzative Annuali in un unico volume suddiviso in "libri" in cui siano previste le norme generali valevoli per tutta l'attività federale e "libri" per ciascun Campionato/settore con norme, formule e quanto altro di specifico.

DELIBERA N. 360/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerata la propria delibera n. 34/2020 assunta nella riunione del 6 agosto 2020 con la quale sono state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali 3X3 a.s.2020/2021 che disciplinano l'attività giovanile Under 18, 16 e 14;
- visto l'art. 141 del Regolamento Organico che disciplina compiti e composizione del "Settore 3 contro 3";
- letto il Regolamento 3X3 Italia deliberato nel presente Consiglio federale che fornisce le indicazioni sullo svolgimento delle competizioni del 3X3 Giovanile;
- preso atto della necessità di adeguare ed aggiornare le Disposizioni Organizzative Annuali 3x3 Giovanili sulla base del sopra citato Regolamento e per adeguare lo svolgimento e la regolamentazione dell'attività 3x3 giovanile a causa dello stato pandemico che perdura su tutto il territorio nazionale;

- precisato inoltre che le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 3X3 integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- visto il nuovo testo delle Disposizioni Organizzative Annuali 3X3 a.s.2020/2021 proposto dal Vicepresidente vicario Laguardia e dal Consigliere Galanda così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera;
- esaminata la proposta presentata dal Consigliere Galanda relativa alla nomina di una Commissione 3x3 che si occupi di valutare e verificare l'andamento dell'attività giovanile 3x3;
- ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 3X3 per l'anno sportivo 2020/2021 (inizio 1.10.2020 termine 30.9.2021), così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 361/2021

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

recepite le novità introdotte dal D.lgs 139/2015 e revisione dei Principi Contabili (OIC);

ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio Consuntivo d'esercizio 2020, che espone un utile d'esercizio di €1.033.837 con la quale propone la destinazione ad incremento della Riserva Indivisibile;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo d'esercizio 2021, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della società di revisione indipendente, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- di destinare l'utile d'esercizio di €1.033.837 ad incremento della Riserva Indivisibile.

DELIBERA N. 362/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata le istanze presentata entro i termini fissati dai regolamenti federali dalle Società in elenco in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- visto l'art. 189, comma 2 e comma 3, del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti dell'articolo 189 del Regolamento Organico;

DELIBERA

Di autorizzare il cambio di assetto giuridico a norma dell'articolo 189 comma 2 e comma 3 del Regolamento Organico, delle Società' di seguito elencate:

codice	denominazione	da	a
052120	SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO	ASD	SRL
002157	BASKET CORATO	SRL	ASD

Roma, 7 maggio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE
F.to *Giovanni Petrucci*